I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 42

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vice presidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 17 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con la reiezione degli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12.

Avverte che l'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento Montaruli 1.13, sul quale ricorda che nella giornata di ieri il relatore Angelo Rossi, modificando il parere favorevole precedentemente espresso, ha espresso, anche a nome degli altri relatori, parere favorevole se riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Prima di passare all'esame dell'emendamento, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulla proposta di riformulazione.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento Montaruli 1.13, nel testo riformulato dai relatori.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al Regolamento, con riferimento alle prerogative della Presidenza di Commissione e a quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, poc'anzi conclusasi, richiama il presidente Pagano ad adempiere il suo ruolo in modo conforme alle prescrizioni regolamentari.

Ritiene, infatti, che il Presidente stia continuando ad assumersi la responsabilità di interpretare come perentorio il termine del 26 giugno – stabilito a maggioranza in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo – per l'approdo del provvedimento in Assemblea. Afferma, invece, come tale termine abbia natura ordinatoria, come dimostrato dal fatto che in decine di casi si assiste allo slittamento della discussione sulle linee generali, sul presupposto di un'unanime richiesta avanzata dai Gruppi in tal senso in seno alla suddetta Conferenza. Ritiene che, anche nel caso di specie, nulla vieti pertanto lo slittamento della discussione in Assemblea al mese di luglio.

Riconoscendo, infatti, come la Commissione si trovi di fronte a un fatto nuovo – imprevisto e imprevedibile – dato dalla preannunciata posizione della questione di fiducia sul decreto-legge n. 66 del 2026 nella giornata di venerdì 19 giugno, che finisce per alterare l'originaria programmazione dei lavori della stessa Commissione – reputa che la soluzione non possa essere il contingentamento della durata degli interventi per dichiarazione di voto.

Ritiene, piuttosto, che si debba prendere atto del fatto che, nel caso di specie, la programmazione dei lavori disposta dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo è impraticabile, salvo che non si voglia trasformare e forzare oltre ogni logica la natura dell'esame in sede referente del provvedimento.

In questo scenario invita, dunque, la Presidenza a porsi al di sopra delle diverse parti politiche, nell'interesse del buon andamento dei lavori della Commissione. Se, infatti, la volontà della maggioranza è rispettabile, è anche vero che la stessa deve assumersi la responsabilità della decisione di porre la questione di fiducia nella giornata di domani sul decreto-legge sul Piano casa, evitando, in relazione alla riforma della legge elettorale, di penalizzare le opposizioni con la nuova programmazione dei lavori della Commissione, che finisce per comprimere oltremodo i tempi e la qualità del dibattito, senza rispetto né per le stesse opposizioni, né per la rilevanza costituzionale della proposta di legge in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, rispondendo all'onorevole Fornaro, si dichiara assolutamente certo di aver esercitato le proprie funzioni in modo pienamente conforme alle prescrizioni regolamentari, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto di aver scelto di non formulare la proposta, pur legittima, di invitare i gruppi a indicare le proposte emendative da segnalare. Convinto di aver agito in modo assolutamente imparziale e corretto, specialmente nei confronti delle opposizioni, dichiara di non poter avanzare di propria spontanea iniziativa, alla Presidenza della Camera, una richiesta di slittamento della discussione sulle linee generali del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di accettare la proposta di nuova formulazione dell'emendamento 1.13 a sua prima firma.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando al Presidente, ritiene che, preso atto delle circostanze sopravvenute illustrate nel proprio precedente intervento, lo stesso Presidente avrebbe potuto farsi carico di proporre ai gruppi di valutare l'opportunità di richiedere al Presidente della Camera lo spostamento della discussione generale in Assemblea e di farsene promotore. Constatato, invece, come la Presidenza abbia scelto di operare diversamente, ritiene che debba conseguentemente assumersi la responsabilità di una decisione presa nell'interesse della sola maggioranza.

Venendo alla dichiarazione di voto sull'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, riconosce come tale proposta emendativa cerchi di risolvere una problematica già evidenziata dalle opposizioni e dai soggetti auditi nel corso del duplice ciclo di audizioni, in merito all'esclusione dei voti espressi in Trentino-Alto Adige dal computo per la determinazione della cifra elettorale nazionale, ai fini del calcolo sia della soglia per l'attribuzione del premio di governabilità sia delle soglie di sbarramento. Nell'osservare come la proposta emendativa in esame ricomprenda in tale computo, oltre al Trentino-Alto Adige – come auspicato dal suo Gruppo –, anche la Valle d'Aosta, ritiene che ciò sollevi alcune delicate questioni che meritano di essere approfondite.

In questo senso, fa presente che le due citate autonomie speciali sono state caratterizzate, nel corso della storia repubblicana, da discipline elettorali molto diverse. Se, da un lato, i voti espressi in Trentino-Alto Adige sono sempre stati computati nella determinazione della cifra elettorale nazionale, dall'altro lato i voti espressi in Valle d'Aosta – ad eccezione delle sole elezioni politiche del 1953 – sono sempre stati esclusi da tale conteggio.

Una seconda e significativa differenza è data dalla diversità delle schede elettorali, dal momento che, mentre in Trentino-Alto Adige gli elettori votano sia per i candidati dei quattro collegi uninominali in cui è suddivisa la regione, sia per le liste che concorrono all'attribuzione dei tre seggi spettanti al collegio plurinominale regionale – nell'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta gli elettori esprimono un voto in cui prevale una logica di tipo locale, a tutela della specialità di quel territorio, e che si sostanzia in una preferenza verso un candidato e non verso una forza politica.

Chiede, pertanto, ai relatori per quale ragione si sia deciso di modificare, per la Valle d'Aosta, una disciplina elettorale rimasta sostanzialmente stabile dal 1948 ad oggi, introducendo surrettiziamente un meccanismo di voto in favore dei partiti e non, invece, di singoli candidati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta all'onorevole Fornaro e riconoscendo la delicatezza del tema, fa presente che i costituzionalisti e i colleghi di opposizione intervenuti nel corso del duplice ciclo di audizioni avevano sostenuto l'opportunità di inserire nel tetto dei 230 – ora 220 – seggi alla Camera e nel tetto dei 114 – ora 113 – seggi al Senato i voti espressi nei territori delle due autonomie speciali, senza operare distinzioni tra il regime elettorale del Trentino-Alto Adige – oggetto comunque di maggiore approfondimento in quella fase – e quello della Valle d'Aosta.

Pur comprendendo quindi le osservazioni del collega Fornaro, ritiene che a Costituzione invariata non vi siano valide alternative rispetto alla soluzione tecnica proposta con l'emendamento Montaruli 1.13 nel testo riformulato.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede se, in conseguenza dell'emendamento che la Commissione si appresta a votare, nelle due regioni in considerazione non sarà più previsto l'obbligo di collegamento tra candidato e lista. Per altro verso, domanda se, in assenza di collegamento, i voti espressi in tali regioni saranno o meno conteggiati a livello nazionale ai fini del computo dei voti validi e del raggiungimento della soglia del 42 per cento dei consensi previsto per l'attribuzione del premio di governabilità.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo alla domanda da ultimo posta dal collega Fornaro, dichiara che i voti espressi in tali regioni saranno conteggiati ai fini del calcolo della soglia per l'attribuzione del premio di governabilità, ma non per l'assegnazione dei seggi da attribuire alla medesima lista o coalizione di liste nella restante parte del livello nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede ulteriori delucidazioni in merito al computo dei voti espressi in Trentino-Alto Adige.

Nazario PAGANO, *presidente*, esorta l'onorevole Fornaro a concludere il proprio intervento, al fine di proseguire l'esame delle proposte emendative.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa notare con veemenza, alzandosi in piedi, come si stia discutendo di legge elettorale e, in particolare, di questioni caratterizzate da particolare complessità tecnica e delicatezza politica. Prega quindi vivamente il presidente di non essere interrotto e di essere rispettato nell'esercizio del suo ruolo di parlamentare, che si declina anche attraverso la formulazione di domande ai relatori del provvedimento al fine di comprendere bene – e, quindi, senza alcun intento ostruzionistico – il funzionamento del sistema elettorale proposto, anche a beneficio dell'applicazione che il nuovo sistema elettorale dovrà avere qualora fosse approvato. A tale proposito, fa notare come, nel caso di entrata in vigore del nuovo sistema elettorale proposto, la Giunta delle elezioni nelle prossime legislature potrà fare riferimento anche ai resoconti delle sedute di esame in sede referente del provvedimento, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi che dovessero sorgere in sede di applicazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, non ritenendo di aver interrotto l'onorevole Fornaro, lo invita a calmarsi.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, propone alla Presidenza una breve sospensione della seduta per approfondire le questioni sollevate dal collega Fornaro ed evitare che il dibattito continui a svolgersi con toni accesi.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) afferma come la sede referente sia e debba rimanere il luogo istituzionalmente preposto allo svolgimento del dibattito parlamentare. Si dichiara, pertanto, in dissenso rispetto alla proposta di sospensione della seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, richiama tutti i deputati presenti all'ordine. Dichiarando come il dibattito non possa continuare a svolgersi con toni accesi, dà la parola al relatore, on. Rossi, per rispondere ai quesiti formulati dall'onorevole Fornaro.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando alla collega Bonafè, afferma come la sua fosse una proposta volta a evitare uno svolgimento non ordinato dei lavori della Commissione.

Rispondendo, poi, all'onorevole Fornaro, dichiara che i voti espressi in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta contribuiscono al raggiungimento della soglia per l'accesso al premio di governabilità e per l'assegnazione dei seggi nei relativi territori, ma non per l'assegnazione dei seggi su base nazionale alle coalizioni di liste e alle singole liste.

Federico FORNARO (PD-IDP) deduce da quanto appena affermato dal relatore che non si calcolano, per i fini da questi indicati, i voti espressi nei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige, ma solo quelli espressi nei collegi plurinominali.

Per maggiore chiarezza, prosegue il proprio ragionamento osservando come la normativa attuale per il Trentino-Alto Adige preveda il collegamento anche per il partito *Südtiroler Volkspartei* (SVP) e, per tutelare le minoranze linguistiche rappresentate dallo stesso SVP, fissi una soglia di sbarramento al 20 per cento a livello circoscrizionale, anziché una soglia di sbarramento al 3 per cento a livello nazionale.

Con il nuovo sistema elettorale proposto, in assenza di collegamento, i voti dati al SVP – o all'*Union Valdôtaine* in Valle d'Aosta, per fare un altro esempio – non dovrebbero essere attribuiti a nessun'altra lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di non applicare il contingentamento della durata degli interventi a quelli dei relatori, specialmente quando questi dovesse prendere la parola per chiarire i dubbi espressi dagli altri commissari.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Montaruli 1.13, ritiene che non siano state risolte le gravi criticità del provvedimento.

In particolare, denuncia l'incostituzionalità dell'emendamento in esame, che reca una palese violazione del fondamentale prin-

cipio di uguaglianza del voto, disciplinando in modo diverso il voto espresso in Trentino-Alto Adige o in Valle d'Aosta piuttosto che in un'altra parte del territorio nazionale.

Contesta, poi, la scelta della Presidenza di non assicurare adeguato spazio alle riflessioni del collega Fornaro e del relatore, on. Rossi, in quella che è e deve rimanere la sede del dibattito politico. Da tale confronto dichiara di aver preso maggiore coscienza dell'illegittimità costituzionale del provvedimento nel suo insieme. A nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, esprime, dunque, un voto contrario sull'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, che, per quanto sia migliorativo, non riesce a sanare i vizi strutturali della proposta di legge.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede al relatore, on. Rossi, se, alla luce delle considerazioni del collega Alfonso Colucci rispetto al diverso peso attribuito al voto di alcuni cittadini rispetto ad altri, non ravveda nella spiegazione appena fornita presupposti di incostituzionalità rispetto al rispetto del principio dell'uguaglianza del voto.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene in qualità di capogruppo del gruppo Misto per esprimere l'orientamento favorevole della componente del *Südtiroler Volkspartei* (Svp) sul contenuto dell'emendamento 1.13, come riformulato.

Al contempo, deve manifestare l'insoddisfazione della componente dell'*Union Valdôtaine*, che ravvisa nel trattamento simmetrico tra le due regioni un profilo di possibile incostituzionalità della proposta emendativa. Auspica, quindi, che vi sia modo di sanare tale *vulnus* nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Carmela AURIEMMA (M5S), alla luce del dibattito intervenuto tra il collega Fornaro ed il relatore Angelo Rossi, invita tutti a non sottovalutare l'importanza e l'utilità dei lavori della Commissione in sede referente. Richiamate, a tale proposito, le difficoltà di interpretazione del *Rosatellum* da parte della Giunta delle elezioni in questa legislatura per l'attribuzione di un seggio in Calabria a seguito delle elezioni politiche del 2022, rileva quanto sarebbe stato opportuno in quella sede che i necessari chiarimenti si potessero desumere dalla lettura dei resoconti della seduta di Commissione che aveva esaminato il provvedimento in sede referente. Nel ribadire dunque che la Commissione è la sede deputata a sciogliere gli eventuali nodi anche interpretativi delle disposizioni esaminate, si associa alle preoccupazioni del collega Fornaro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel dichiarare che i lavori di Commissione dovrebbero servire proprio a confrontarsi e a chiarirsi sui punti delicati del provvedimento in esame, fa presente che le domande poste dai deputati di opposizione, lungi dal dover essere colte come fastidiose e ostruzionistiche, rappresentano, invece, il tentativo di fornire un contributo su questioni ancora aperte. Nel ricordare che tanto le opposizioni, quanto i diversi costituzionalisti auditi in Commissione hanno espresso dubbi sulla questione, comprendendo la difficoltà di trovare una soluzione, sollecita un accantonamento dell'emendamento 1.13 della collega Montaruli, come riformulato, al fine di definire un contenuto che tenga conto anche delle considerazioni emerse dal dibattito.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede preliminarmente al presidente che si possa derogare alla regola del contingentamento dei tempi delle dichiarazioni di voto dei deputati a tre minuti per ciascun deputato, definita della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi prima della seduta odierna, con riferimento al dibattito sui quattro emendamenti della maggioranza su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, al fine di poterne comprendere pienamente i contenuti.

Nel merito, con riguardo alla soluzione individuata e appena illustrata dal relatore Angelo Rossi per rispondere ai dubbi di incostituzionalità della proposta di legge in esame avanzati sia dalle opposizioni, sia dai costituzionalisti nel corso delle audi-

zioni, la quale mette sullo stesso piano le due regioni, non vorrebbe che sia riservato un trattamento di favore al Trentino-Alto Adige e non, invece, alla Valle d'Aosta. Con riferimento alle precisazioni fornite dal relatore, dichiara di non aver compreso se, ai fini del raggiungimento del tetto dei seggi, verranno computati i voti espressi nei collegi uninominali o anche quelli espressi in favore dei singoli partiti.

Alessandro URZÌ (FDI) interviene per svolgere due considerazioni di fondo. Ricorda, in primo luogo, che la denominazione corretta della regione è quella di Trentino-Alto Adige, precisando che non si tratta di un fatto esclusivamente formale, dal momento che sono in questione due realtà diverse, sebbene unite in una medesima cornice regionale. Pertanto, ritiene opportuno riferirsi correttamente alla complessità della realtà regionale in questione.

Quanto, poi, alla salvaguardia dell'uguaglianza del voto, ricorda che anche la tutela delle minoranza linguistiche è un principio costituzionale e, dunque, se il premio di governabilità può legittimamente essere discusso sul piano politico, tuttavia la sua applicazione anche alle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta comporterebbe inevitabilmente una compressione dei diritti delle minoranze di quei territori. Conclude dichiarando che, come illustrato dal relatore Rossi, con l'emendamento in esame si fornisce una risposta alle esigenze manifestate nel corso delle audizioni, dando in tal modo concretezza al lavoro istruttorio svolto dalla Commissione.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce dell'interessante dibattito in corso, rileva quanto si sia rivelata sbagliata la decisione della Presidenza di contingentare i tempi degli interventi, trattandosi di una materia molto delicata sia da un punto di vista politico, che da un punto di vista tecnico, che non tollera pertanto limitazioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento alla domanda postagli dall'onorevole Cuperlo, fa presente di non essere un costituzionalista e, dunque, di non potersi permettere di esprimere un giudizio tecnico sull'argomento. Sottolinea, tuttavia, che nessun aspetto in materia di legge elettorale è di per sé incostituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale: non il ballottaggio, non il premio di maggioranza, non le preferenze. Precisa, a questo proposito, che le sentenze della Corte in materia hanno censurato singole e specifiche disposizioni, in quanto limitative di altri principi meritevoli di tutela.

Aggiunge che tutti sono d'accordo sul rispetto del principio dell'uguaglianza del voto in entrata, altrettanto non si può dire per l'uguaglianza del voto in uscita, che sarebbe garantita esclusivamente da un sistema proporzionale puro. Nel ricordare che anche la legge attualmente vigente non garantisce l'uguaglianza del voto in uscita, sottolinea che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.13 viene incontro a due distinte esigenze, da un lato inserendo i voti delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta nel computo nazionale per il raggiungimento della soglia del 42 percento e, dall'altro, garantendo la tutela delle minoranze linguistiche, che d'altra parte, anche in altri casi, godono di un trattamento diverso rispetto al resto del territorio nazionale; basti pensare alla possibilità di esprimere il cosiddetto voto differito in caso di cambio di residenza di cittadini ivi residenti.

Ritiene, dunque, che la soluzione proposta costituisca un'ottima norma, che computa i voti delle autonomie per il raggiungimento della soglia del 42 per cento, quindi ai fini del concorso alla determinazione della coalizione vincente, ma non coinvolge le due regioni nell'assegnazione dei seggi relativi al premio di maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP) deduce, dai chiarimenti forniti dal relatore Angelo Rossi, che i tre seggi del Trentino-Alto Adige attribuiti con metodo proporzionale non potranno essere sacrificati da eventuali seggi eccedentari o deficitari, come avviene invece con la legge attualmente vigente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, conferma quanto appena evidenziato dal collega Fornaro.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, l'emendamento Marattin 1.15 deve ritenersi precluso nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, limitatamente alla soppressione delle lettere *d)*, *f)* e *l)* del comma 21, nonché nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, limitatamente alla soppressione delle lettere *f)* e *g)* del comma 9. Avverte, pertanto, che l'emendamento Marattin 1.15 verrà posto in votazione limitatamente alle parti non precluse.

Dichiara quindi che, in via del tutto eccezionale, concederà la parola all'onorevole Marattin per l'illustrazione del suo emendamento, nonostante egli non sia componente della Commissione e non sostituisca alcuno dei componenti del suo gruppo di appartenenza nella seduta odierna e dunque non possa, a termini di regolamento, intervenire in questa fase, che è una fase di dichiarazione di voto.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda al presidente di aver avanzato in precedenza la richiesta di non applicare il contingentamento dei tempi agli interventi relativi agli emendamenti presentati dalla maggioranza, su cui è stato espresso parere favorevole, trattandosi di interventi modificativi importanti, meritevoli di approfondimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la questione si porrà al momento in cui tali proposte emendative saranno esaminate.

Luigi MARATTIN (MISTO), nel ringraziare il presidente Pagano per la disponibilità dimostrata, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.15 è finalizzato a eliminare il premio di governabilità e a introdurre un sistema proporzionale puro, che, come dichiarato anche dal relatore Angelo Rossi, è l'unico in grado di garantire l'uguaglianza del voto anche in uscita. Il motivo di tale scelta è semplice e risiede nel fatto che l'Italia è un Paese caratterizzato dalla presenza di culture politiche diverse e al quale non si confà, dunque, un sistema maggioritario che impone alle forze di coalizzarsi prima del voto nonostante le differenze politico-programmatiche.

Rileva, quindi, che il sistema maggioritario può certamente consentire di sapere, la sera stessa della chiusura delle urne, chi sia il vincitore, ma d'altra parte determinerà la formazione di un Governo privo di una comune visione. Conclude che un sistema proporzionale puro, anche prevedendo una soglia di sbarramento al 5 per cento, serve al Paese e a una democrazia in cui i partiti identitari si possano confrontare con chiarezza.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), dichiarandosi dispiaciuta per la momentanea assenza del presidente Pagano, fa presente di aver voluto intervenire dopo l'onorevole Marattin e non prima al fine di evitare che le proprie osservazioni potessero apparire come ostruzionistiche nei suoi confronti.

Nel ricordare di aver più volte chiesto che la facoltà di intervenire in dichiarazione di voto fosse consentita anche ad altri colleghi, pur non essendo componenti di Commissione, ritiene che una deroga concessa in via eccezionale dal presidente alla luce di criteri arbitrari e non chiari non costituisce un modo serio e ordinato di condurre i lavori della Commissione.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, ricorda che il presidente Pagano ha dichiarato che avrebbe dato la parola all'onorevole Marattin in via del tutto eccezionale.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), fatto presente che l'eccezionalità, traducendosi nella sostanza in un atto discrezionale ed insindacabile, costituisce a suo parere un principio inaccettabile, domanda allora quali siano le ragioni per cui all'onorevole Marattin sia stata concessa la parola e ad altri

colleghi non appartenenti alla Commissione tale possibilità non sia stata concessa.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, associandosi alle considerazioni della collega Boschi, ribadisce l'opportunità di assicurare a tutti i presentatori delle proposte emendative di illustrarne puntualmente i contenuti: qualsiasi deroga a questa prassi costituirebbe, a suo avviso, una violazione delle prerogative dei parlamentari.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, condivide le osservazioni dei colleghi appena intervenuti: anche a suo avviso, la possibilità di illustrare, da parte dei proponenti, le proposte emendative a loro firma deve essere garantita senza alcuna eccezione, che si configurerebbe come un arbitrio della presidenza.

Al riguardo, stigmatizza il fatto che alla collega Pavanelli, prima firmataria della proposta di legge C. 2236, abbinata al testo in esame, non sia stato consentito di intervenire in quanto membro di un'altra Commissione e non sostituto di alcun membro della Commissione Affari costituzionali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sul merito dell'emendamento Marattin 1.15, ritiene indispensabile chiarire gli effetti preclusivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, al fine di consentire una valutazione ponderata. In particolare, sarebbe utile precisare se, al netto delle parti precluse in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, nel testo riformulato, la proposta emendativa del collega Marattin introduce un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3 per cento, eliminando il premio di maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), ringraziando gli uffici per il supporto fornito nella valutazione della portata preclusiva delle proposte emendative, si associa alla considerazione del collega Fornaro sulla necessità di approfondire gli effetti di un'eventuale approvazione dell'emendamento Marattin 1.15, alla luce delle indicazioni fornite dal presidente sulle parti della proposta emendativa che risultano precluse.

Preannuncia, quindi, l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento in esame.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.15, coerente a suo avviso con le proposte emendative presentate dal proprio gruppo finalizzate all'introduzione di un sistema elettorale proporzionale, anche in considerazione dell'oggettiva difficoltà di formare coalizioni coese ed efficienti sul piano politico.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 1.15.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, la proposta emendativa Richetti 1.16 deve ritenersi preclusa nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, limitatamente al numero 2), lettera *d)*, che sostituisce la lettera *f)* del comma 21 del medesimo articolo, e al numero 2), lettera *e)*, che sostituisce la lettera *l)* del richiamato comma 21, nonché nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, limitatamente al numero 3), lettera *e)*, nella parte in cui sostituisce il capoverso f-*bis)* della lettera *f)* del comma 9 dell'articolo 2, e al numero 3), lettera *f)*, nella parte in cui sostituisce il capoverso 1-*ter* della lettera *g)* del medesimo comma 9 dell'articolo 2.

Avverte, pertanto, che l'emendamento verrà posto in votazioni per le parti non precluse.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la necessità di approfondire gli effetti di un eventuale approvazione dell'emendamento in esame, per le parti non precluse. Chiede, pertanto, una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di effettuare i conseguenti approfondimenti istruttori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta del collega For-

naro, in assenza di obiezioni, dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.15.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.16, sottolinea che, al netto delle parti precluse in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, la proposta emendativa in esame eleva al 50 per cento la soglia per accedere al premio di governabilità, riducendo, nel contempo, da 70 a 56 il numero di seggi aggiuntivi assicurati da tale premio alla Camera dei deputati.

Federico FORNARO (PD-IDP), ribadendo l'apprezzamento per il supporto fornito dagli uffici nella comprensione delle preclusioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, osserva che la proposta emendativa in esame non risolve le criticità di carattere costituzionale emerse nel ciclo di audizioni: in particolare, l'assegnazione del premio di maggioranza, sia pure ad una soglia più alta, consentirebbe ad una coalizione di avvicinarsi ad una quota vicina al 60 per cento dei seggi, ovvero al *quorum* richiesto per l'elezione di taluni organi di garanzia.

Alfonso COLUCCI (M5S), pur riconoscendo che la proposta emendativa in esame migliora parzialmente la proposta di legge presentata dalla maggioranza, ribadisce che essa non risolve diversi profili critici, tra cui l'eccessiva ampiezza territoriale delle circoscrizioni elettorali e l'impossibilità per gli elettori di scegliere i candidati.

Evidenziando che il proprio gruppo ha presentato unicamente proposte emendative soppressive, nella consapevolezza dell'impossibilità di migliorare il testo in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Richetti 1.16.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime apprezzamento per la proposta emendativa in esame, che ha il merito di accogliere i rilievi posti in sede di audizione da diversi costituzionalisti in materia di premio di maggioranza. Condividendo, tuttavia, le riserve formulate dal collega Fornaro in merito al raggiungimento della soglia del 60 per cento dei seggi, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Richetti 1.16.

La Commissione respinge l'emendamento Richetti 1.16.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta odierna già convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Zaratti 1.17, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ai relatori un chiarimento in merito agli effetti dell'approvazione dell'emendamento Mon-

taruli 1.13, come riformulato, riferito alla regione Trentino-Alto Adige, con particolare riguardo alla permanenza della soglia di sbarramento del 20 per cento a livello circoscrizionale ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nella medesima regione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo al collega Fornaro, chiarisce che la soglia del 20 per cento richiamata continua a trovare applicazione. Precisa, peraltro, che tale soglia permane, di fatto, esclusivamente con riferimento alle liste rappresentative della minoranza linguistica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.17, 1.20 e 1.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il contingentamento dei tempi previsto per gli interventi in dichiarazione di voto dei singoli deputati sarà applicato con criteri di flessibilità.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, in occasione dell'esame degli emendamenti presentati dalla maggioranza, i relatori ovvero i deputati proponenti ne illustrino i contenuti e le motivazioni sottese, al fine di agevolarne la comprensione e il confronto nel merito.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, accedendo alla richiesta formulata dal collega Fornaro, illustra l'emendamento Montaruli 1.23, evidenziando che la proposta emendativa è volta a chiarire che le liste presentate per l'attribuzione del premio di governabilità hanno carattere circoscrizionale, pur essendo l'assegnazione dei seggi effettuata su base nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, osserva che la proposta emendativa appare volta a rispondere alle criticità emerse nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione con riguardo al cosiddetto « listone », sostituendo tale meccanismo, sotto il profilo formale, con liste circoscrizionali. Rileva, tuttavia, che tale modifica non supera, a suo avviso, le questioni di fondo già evidenziate.

Pur riconoscendo che l'emendamento intende accrescere la riconoscibilità dei candidati, eliminando la presenza di nominativi ulteriori rispetto a quelli già inseriti nelle liste plurinominali, fa presente che permane una significativa alterazione del rapporto tra elettore ed eletto.

Evidenzia, infatti, che quando l'elettore vota una determinata candidatura a livello circoscrizionale, l'effetto del voto risulta condizionato dall'attribuzione del premio di maggioranza su base nazionale, con conseguenze che incidono sull'elezione di ulteriori parlamentari sia alla Camera sia al Senato. Precisa, in particolare, che il voto del singolo elettore viene così utilizzato non soltanto per l'elezione del candidato appartenente alla lista prescelta, ma anche per determinare l'attivazione del premio di maggioranza e, conseguentemente, l'elezione di ulteriori candidati.

Sottolinea come tale profilo assuma particolare rilievo con riguardo al Senato, in considerazione del principio costituzionale dell'elezione su base regionale. Ritiene, infatti, che il meccanismo previsto possa determinare situazioni nelle quali la distribuzione degli eletti all'interno di una regione non rispecchi adeguatamente il consenso espresso dagli elettori nella medesima realtà territoriale.

Osserva, quindi, che tale assetto determina, di fatto, una manipolazione dell'espressione del voto.

Rileva che la criticità, riconducibile al meccanismo del premio di governabilità in misura fissa, continua a permanere, producendo effetti sulla ripartizione dei seggi a livello territoriale.

Per tali ragioni, annuncia il voto contrario della propria forza politica sulla proposta emendativa in esame, ritenendo che permangono profili di criticità, nonché possibili elementi di contrasto con il dettato costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, in materia di elezione del Senato su base regionale, nonché con riguardo alle

questioni già sollevate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare in relazione ai principi affermati in materia di riconoscibilità degli eletti.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, esprime apprezzamento per l'intervento del collega Fornaro, riconoscendone il carattere intellettualmente corretto e coerente su buona parte delle argomentazioni svolte.

Fa presente, tuttavia, che l'osservazione relativa all'incidenza del voto espresso in una regione sugli esiti elettorali di un'altra regione non costituisce, a suo avviso, una novità dell'impianto in discussione, richiamando il vigente sistema elettorale della Camera dei deputati. Evidenzia, infatti, che nei collegi proporzionali di dimensioni ridotte, come il Molise, il voto espresso per una forza politica non si traduce necessariamente nell'elezione di un rappresentante della lista di candidati della medesima forza politica nella circoscrizione in cui il voto è stato espresso, pur concorrendo alla ripartizione complessiva dei seggi su base nazionale.

Sottolinea come tale meccanismo determini già oggi un effetto di « trasferimento » del voto tra circoscrizioni diverse alla Camera, con l'elezione di candidati in territori differenti rispetto a quelli in cui i voti sono stati espressi. Rileva, pertanto, che tale dinamica non rappresenta una novità assoluta.

Con riguardo al Senato, osserva che il sistema vigente ha finora mantenuto una corrispondenza più stretta tra voti espressi all'interno della circoscrizione regionale ed esito del voto in termini di attribuzione dei seggi. Rileva, tuttavia, che l'introduzione di un premio di governabilità su base nazionale incide su tale assetto, determinando il superamento di tale rigidità.

Rammenta che la possibilità di prevedere un premio su base nazionale è stata comunque ritenuta compatibile con i principi costituzionali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito i limiti entro cui tale meccanismo può operare. Richiama, in particolare, l'articolo 57 della Costituzione, osservando che esso prescrive l'elezione del Senato su base regionale, senza ulteriori specificazioni.

Sottolinea, infine, che il riparto proporzionale continua a svolgersi su base regionale, mentre il premio di maggioranza opera su base nazionale, per poi articolarsi successivamente a livello territoriale. Evidenzia che tale assetto, pur differenziato, resta complessivamente coordinato nell'ambito del sistema elettorale vigente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, esprime dissenso rispetto alle considerazioni svolte dal collega Fornaro, dichiarando di non condividerne l'impostazione interpretativa in ordine al principio della elezione del Senato a base regionale.

Fa presente che, a suo avviso, la nozione di « base regionale » deve essere intesa come riferita alla ripartizione dei seggi attribuiti a ciascuna regione, indipendentemente dal meccanismo di assegnazione derivante dal sistema proporzionale o dall'eventuale scatto del premio di maggioranza. Sottolinea, in particolare, che i seggi restano comunque quelli spettanti a ciascuna circoscrizione regionale.

Rileva, pertanto, che il riferimento alla base regionale continuerebbe a trovare applicazione anche al Senato, in quanto i seggi restano allocati secondo il criterio della circoscrizione regionale.

Fa, inoltre, presente che né nel testo originario, né nel testo attualmente all'esame della Commissione si rinvengono riferimenti a un « listone », ma unicamente alla ripartizione numerica dei seggi tra Camera e Senato, senza ulteriori previsioni relative a liste comuni o unitarie. Osserva che la proposta emendativa interviene proprio su tale profilo, introducendo una specificazione circa la suddivisione dei seggi attribuiti ai fini del premio di governabilità a livello circoscrizionale.

Ritiene, quindi, che tale intervento chiarificatore contribuisca a risolvere ulteriormente una criticità interpretativa, che peraltro, a suo avviso, non si era comunque posta nel testo base originario.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, sostiene

che esso non risolve la questione relativa alla scarsa conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, in quanto sulla scheda elettorale non è presente la lista dei candidati che entreranno in blocco in caso di ottenimento del premio di maggioranza.

Conclude affermando che l'emendamento in esame non fa altro che creare la falsa apparenza di eleggere i candidati della lista circoscrizionale, lasciando inalterati i reali effetti del voto dei cittadini.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, rileva che, se una coalizione raggiunge la soglia del 42 per cento dei voti validi, si verifica il paradosso per cui i candidati delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità prevalgono su quelli effettivamente votati nei collegi plurinominali in caso di superamento del limite massimo di seggi ottenibili.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, replicando all'osservazione della deputata Auriemma, evidenzia che l'emendamento in esame deve essere letto congiuntamente all'emendamento Montaruli 1.151, che sarà esaminato in seguito dalla Commissione, che prevede l'obbligatorietà, per il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, della candidatura anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale nella quale è candidato.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, esprime dissenso rispetto alle considerazioni svolte in precedenza dal collega Donzelli, il quale ha richiamato il caso del Molise. Ricorda, infatti, che nelle elezioni del 2018, pur essendo previsto un solo seggio nella quota proporzionale del Molise, per via dell'applicazione del meccanismo degli eccedentari e dei deficitari risultò eletta una candidata di Liberi e Uguali, che aveva conseguito solo il 3,72 per cento dei voti.

Richiama, quindi, il principio costituzionale in base al quale il numero di seggi è attribuito alle circoscrizioni in funzione della popolazione residente nel relativo territorio, osservando che eventuali scostamenti dovrebbero essere ricondotti a tale logica.

Ricorda, inoltre, di aver affrontato, nella scorsa legislatura, la questione derivante dal principio di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione mediante una proposta di revisione costituzionale volta a prevedere l'elezione del Senato su base circoscrizionale, anziché regionale. Pur non avendo avuto tale proposta un seguito, si trattava di una soluzione che avrebbe consentito, a suo avviso, di evitare dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'attribuzione di un premio al Senato su base nazionale, come previsto dal testo in esame. Rileva, peraltro, che sul punto la dottrina costituzionalistica risulta divisa.

Osserva, infine, che anche il sistema elettorale delineato dal *Rosatellum*, con una soglia di sbarramento nazionale, presentava problematiche analoghe. Sottolinea, pertanto, che le questioni sollevate non hanno alcun carattere strumentale, bensì sostanziale.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.23 *(vedi allegato)*.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 deriva la preclusione degli emendamenti Bonafè 1.24 e Magi 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.34.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede le ragioni poste alla base delle preclusioni testé annunciate. Chiede inoltre, a questo proposito, una breve sospensione dei lavori per poter valutare la portata delle preclusioni dichiarate dal presidente.

Nazario PAGANO, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Fornaro, non essendovi obiezioni, sospende brevemente

la seduta per permettere ai deputati di approfondire le preclusioni annunciate.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, conferma le preclusioni conseguenti all'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 già in precedenza annunciate.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta le preclusioni testé annunciate dal Presidente, visto che l'emendamento Montaruli 1.23, per quanto modificativo di alcuni profili del comma 1, lettera *c)*, capoverso, dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, oggetto di modifiche anche da parte dell'emendamento Bonafè 1.24, non fa venire meno, tuttavia, la previsione di liste circoscrizionali bloccate ai fini dell'attribuzione, alla Camera, del premio di governabilità di ammontare pari a settanta candidati. Per questo, sostiene che l'emendamento del suo gruppo, che prevede semplicemente un diverso modello di distribuzione di quei candidati, sia perfettamente compatibile con l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 e dovrebbe quindi essere discusso e posto in votazione.

Sottolinea che non votare un emendamento firmato congiuntamente da tutti i rappresentati dei gruppi di opposizione arreca un vero e proprio danno al corretto svolgimento dei lavori parlamentari, in quanto tale emendamento permetterebbe di sanare alcune delle incostituzionalità del provvedimento in esame e di rafforzare la riconoscibilità dei candidati.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.36.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, chiarisce che esso si inserisce in una serie di emendamenti che, con atteggiamento che, in qualche misura, può essere ritenuto anche provocatorio, si focalizzano sulla entità della soglia per ottenere il premio di governabilità, innalzandola sensibilmente, al fine di mettere in risalto i già citati problemi derivanti dalla fissazione della soglia al 42 per cento dei voti validi operata dalla proposta di legge in esame.

Fa presente, a tal proposito, che il suo gruppo non ha presentato emendamenti rispetto al tema del premio di governabilità, al fine di ribadire la totale contrarietà a tale istituto.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, coglie l'occasione per rimarcare l'importanza dell'emendamento a propria prima firma 1.24, condiviso da tutte le forze di opposizione, che è stato precluso, in quanto esso prevedeva un sistema di scorrimento delle liste plurinominali per l'individuazione dei candidati da eleggere ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Rileva che l'emendamento Montaruli 1.23, poc'anzi approvato dalla Commissione, crea solo l'illusione di conferire all'elettore una scelta, ma in realtà compie una modifica puramente formale, che non migliora l'impianto del premio di maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, chiarisce che il suo gruppo non ha presentato emendamenti concernenti l'aumento della soglia per ottenere il premio di governabilità proprio per manifestare la contrarietà del suo gruppo al sistema del premio nel suo complesso.

Ritiene, tuttavia, che l'emendamento in analisi introduca indirettamente un sistema proporzionale puro, in quanto la storia politica del nostro Paese ci dimostra l'estrema difficoltà per qualsiasi coalizione di raggiungere il 53 per cento dei voti.

Rileva che l'effetto dell'emendamento in analisi, capace di spogliare la proposta di legge elettorale delle sue caratteristiche maggioritarie, sarebbe quello di rendere l'impianto del provvedimento più compatibile alla Costituzione e al bicameralismo paritario.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, os-

serva come il gruppo del Partito democratico abbia caratterizzato la propria presenza e i propri interventi in Commissione con un atteggiamento dialogico e costruttivo. Per tale ragione, pur apprezzando l'intenzione del collega Magi di mettere in evidenza, in modo forse un po' provocatorio, le contraddizioni dell'impianto del provvedimento, attraverso la serie di proposte emendative che ci si accinge a votare, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.38.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.39, prosegue il proprio precedente ragionamento a sostegno di un sistema elettorale di tipo proporzionale, a suo giudizio reso necessario per via del profondo mutamento del quadro politico italiano negli ultimi mesi. Osserva, del resto, come lo scenario di un riparto integralmente proporzionale dei seggi in Parlamento non sia così remoto, visto che potrebbe darsi il caso di una maggioranza difforme tra Camera e Senato, tale da precludere l'assegnazione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.39.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.40, considera evidente che l'individuazione della soglia per l'attribuzione del premio sia un aspetto fondamentale della proposta di legge in esame. Nel caso dell'emendamento Magi 1.40, che eleva la soglia al 51 per cento dei voti validi, ritiene che si debba aprire una riflessione – politica oltre che semantica – sulla denominazione del premio, dal momento che diventerebbe un premio di maggioranza a tutti gli effetti. Per quanto ritenga che l'emendamento in esame sia provocatorio – e confermando perciò il voto di astensione del suo gruppo – apprezza il fatto che esso abbia consentito alla Commissione di confrontarsi sulla natura del premio previsto dalla proposta di legge in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.40.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.41, ritiene che si debba discutere, altresì, delle ragioni per cui viene individuata una soglia piuttosto che un'altra ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Auspica, al riguardo, che la maggioranza fornisca dei chiarimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.41.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.42, richiama le considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduto, ma osserva come, a partire dall'emendamento in esame, debbano farsi delle ulteriori riflessioni. L'emendamento Magi 1.42 fissa, infatti, la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità al 49 per cento dei voti validi, mutando di conseguenza la *ratio* del premio. Ritiene infatti che, scendendo sotto la soglia del 50 per cento, la politica sia chiamata a stabilire quale sia la giusta « soglia di credibilità », oltre che a decidere con che modalità assegnare il premio. Invita, pertanto, la maggioranza a ragionare insieme su tali questioni, nell'auspicio che si possa elevare la soglia attualmente prevista dal testo base, avvicinandola al 50 per cento.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.42.

Alfonso COLUCCI (M5S), per quanto apprezzi i contenuti dell'emendamento Magi 1.43, ritiene che la relativa approvazione non sia sufficiente ad eliminare i vizi strutturali del premio di maggioranza disciplinato dal provvedimento. Preannuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.43.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur preannunciando il proprio voto di astensione, ritiene che l'emendamento Magi 1.44 introduca un principio importante, prevedendo che il premio sia assegnato alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto quantomeno la maggioranza assoluta dei voti in entrambe le Camere, a maggior tutela del principio di rappresentatività.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.44.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Magi 1.45, 1.46 e 1.47, che – analogamente a emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico a un provvedimento attualmente all'esame del Senato – condizionano l'assegnazione del premio alla partecipazione al voto di una certa percentuale di votanti. Ritiene, infatti, che, laddove si voglia distorcere la rappresentatività in nome della stabilità, non si possa non considerare anche il livello dell'astensionismo. Si rischierebbe, altrimenti, di aggravare ancor più l'effetto distorsivo del premio, accentuando i dubbi sulla relativa legittimità costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.45.

Federico FORNARO (PD-IDP) prosegue il proprio precedente ragionamento illustrando l'emendamento Magi 1.46, che reca lo stesso meccanismo previsto dalla precedente proposta emendativa, abbassando però di poco – dall'80 al 75 per cento – la percentuale di votanti richiesta perché possa scattare il premio di governabilità per la lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il 42 per cento dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento.

Riconosce che si tratterebbe di una grande innovazione – attualmente prevista, ad esempio, nell'ordinamento francese – ma sostiene come il tema dell'astensionismo debba divenire prioritario nel dibattito politico italiano, in cui si assiste a un crescente ampliamento del distacco tra la classe politica e l'elettorato. Spera, pertanto, che possa aprirsi un serio dibattito sul tema e auspica che nessuna forza politica si disinteressi intenzionalmente della questione per un calcolo di convenienza.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.46 e richiamate le ultime considerazioni del collega Fornaro, sostiene come il premio previsto dal provvedimento non sia di governabilità, ma piuttosto di maggioranza, in quanto trasforma una minoranza politica in una maggioranza parlamentare potenzialmente molto significativa. Tale fenomeno distorsivo potrebbe essere ancor più aggravato laddove la percentuale di partecipanti al voto – rispetto agli aventi diritto – si avvicinasse o addirittura scendesse al di sotto del 50 per cento. Considera, dunque, necessario introdurre nel sistema misure di questo tipo per prevenire una tale deriva antidemocratica, nonché per incentivare le forze politiche a recuperare la partecipazione popolare al voto, nell'interesse della stessa democrazia.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) interviene per rammentare che, durante i lavori dell'Assemblea costituente, si tenne un dibattito intenso e vivace sull'obbligatorietà del voto, risolto poi con l'indicazione contenuta nell'articolo 48 della Costituzione, che lo qualifica anche come « dovere civico ». Rammenta, altresì, che in quell'occasione si contrapposero, da un lato, le forze di sinistra, contrarie all'obbligatorietà del voto, nella convinzione che le forze conservatrici avessero una maggiore capacità di mobilitazione delle aree interne, e, dall'altro, la Democrazia cristiana.

Nel ricordare che l'obbligatorietà del voto è prevista negli ordinamenti giuridici di molti Paesi del mondo, chiarisce che oggi ci troviamo di fronte ad un contesto del tutto diverso e che, eliminate le preferenze, che presumibilmente non saranno introdotte nemmeno nel corso della discussione da parte dell'Assemblea del provvedimento, occorre evidentemente trovare un altro metodo per favorire la mobilitazione dei cittadini.

Fa quindi presente che gli emendamenti presentati dal collega Magi si pongono pro-

prio in questo solco, ma verranno purtroppo respinti nel corso della rappresentazione teatrale che si sta svolgendo in Commissione da tre giorni. Manifesta, in conclusione, il proprio rammarico per il fatto che nessuna delle forze della maggioranza si ponga il problema, sottolineando che una democrazia caratterizzata da un sistema di partiti fragile soffre, mentre una democrazia senza elettori si spegne.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva che gli emendamenti del collega Magi pongono il problema fondamentale dell'astensionismo e dei mezzi per contrastarlo, ricordando che sempre più numerosi sono i cittadini che decidono di non votare e che nelle ultime elezioni europee la soglia di partecipazione è scesa sotto il 50 per cento. Bene ha fatto, a suo avviso, il collega Cuperlo a richiamare il dibattito in seno all'Assemblea costituente, che, rigettando l'obbligatorietà del voto, lo ha definito un dovere civico, a testimonianza comunque dell'importanza del suo esercizio.

Nel ribadire che l'argomento meriterebbe di essere approfondito, e non soltanto nel corso dell'esame di proposte di modifica della legge elettorale, ritiene che le ragioni della disaffezione degli elettori risieda negli esiti post-voto, nel momento in cui la coalizione al governo disattende le promesse fatte in campagna elettorale. Ritiene dunque, in conclusione, che il tema dovrebbe suscitare l'interesse di tutti, e non soltanto dell'onorevole Magi o delle forze di opposizione.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il collega Magi per aver posto il tema dell'astensionismo elettorale in Italia, si domanda se la proposta di legge all'esame della Commissione induca o meno i cittadini ad esprimersi con il voto, che la Costituzione qualifica non come obbligo ma come dovere civico. Manifesta la convinzione che la proposta di legge in esame, con le circoscrizioni amplissime nella parte proporzionale e le liste bloccate di sei candidati, incrementi ancor di più la distanza tra eletto ed elettore, rendendo ancor più flebile il rapporto che invece la legge dovrebbe rinsaldare.

Aggiunge che, nel caso in cui scatti il premio di governabilità, risulteranno eletti, soltanto grazie ad accordi interni alle forze della coalizione vincente, 105 parlamentari che nessuno ha votato, facendo inoltre presente che, a suo parere, il sistema delle preferenze non potrebbe comunque essere inserito nel meccanismo immaginato dalla proposta di legge in esame, comportando inevitabilmente l'introduzione di ulteriori aporie.

Rileva che anche la complessità delle regole previste, rendendo difficile comprendere quale sia l'esito del voto espresso, contribuirà ad allontanare l'elettore e ad incrementare l'astensionismo. Nel richiamare le considerazioni del collega Magi in ordine alla legittimazione di una maggioranza espressione di una minoranza nel Paese, rinnova l'invito alla concertazione, a maggior ragione quando è in discussione una materia così importante come quella elettorale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) evidenzia, associandosi a quanto già sottolineato da altri colleghi, che gli emendamenti presentati dal collega Magi inducono a riflettere su un tema molto importante come quello dell'astensionismo, ricordando che qualche mese fa il Partito democratico aveva avanzato la richiesta di dedicare all'argomento un'indagine conoscitiva volta a individuare le cause del fenomeno, rispetto alla quale, fino a questo momento, non è stato possibile procedere.

Nel ritenere che rimangano validi i motivi di quella richiesta, avanzata dopo una tornata elettorale in cui si era registrato un tasso di astensionismo particolarmente elevato, considera corretto che la classe politica si ponga il problema di come incrementare la partecipazione al voto o quanto meno di comprendere le ragioni dell'allontanamento degli elettori. Nel sottolineare quanto sia fragile una democrazia in cui pochi sono i cittadini che si recano a votare, fa presente che gli emendamenti del collega Magi, pur non risolvendo fino in fondo il problema, quanto meno tentano di porlo al centro dell'agenda politica. Sollecita dunque i colleghi a prendere in con-

siderazione con maggior attenzione l'emendamento 1.46.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.46.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), proseguendo nella digressione storica precedentemente svolta, fa presente che il dovere civico richiamato dall'articolo 48 della Costituzione trovò la sua attuazione nella legislazione ordinaria che, nei primi anni della storia repubblicana, introdusse sanzioni amministrative e sociali nel caso di mancata partecipazione alle elezioni. Aggiungendo che tali sanzioni furono eliminate nel 1993 – non a caso in concomitanza con l'introduzione del sistema maggioritario – ricorda che la Corte costituzionale nel 2005 ha chiarito che il concetto di dovere civico ha perso il suo valore di coercizione giuridica, dovendosi invece intendere esclusivamente come un'esortazione morale.

Nel sottolineare come dovrebbe essere interesse di tutti favorire l'incremento della partecipazione, fa presente che l'emendamento 1.47 del collega Magi, condizionando l'assegnazione del premio di maggioranza al raggiungimento di un determinato *quorum* di votanti, ottiene il duplice obiettivo di indurre le forze politiche ad impegnarsi per aumentare il consenso e di elevare la qualità della rappresentanza. In conclusione, operando un rovesciamento del celebre slogan di Renzo Arbore, fa presente a tutti i colleghi che « più siamo e meglio stiamo ».

Matteo MAURI (PD-IDP) prende spunto dall'emendamento 1.47 del collega Magi per soffermarsi sul tema della partecipazione dei cittadini, che dovrebbe essere al centro dell'attenzione di tutti, dal momento che dal livello della partecipazione dipende la qualità della nostra democrazia. Nel far presente che la democrazia non è soltanto un meccanismo elettorale, in cui sono gli elettori a scegliere che li governa, avendo anche a che fare con la costruzione del consenso e con il coinvolgimento dei cittadini, dichiara di non sapere se la proposta contenuta nell'emendamento possa essere risolutiva. È certo, tuttavia, del fatto che più si limita il ruolo delle assemblee rappresentative, per esempio attraverso il costante e frequentissimo ricorso alla decretazione d'urgenza o la trasformazione del bicameralismo perfetto in un monocameralismo di fatto, più si allontanano i cittadini dalla politica. Conclude dichiarando che occorre restituire al Parlamento il ruolo che gli consegna la Costituzione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza in ordine all'obiettivo di favorire la partecipazione, fa presente che, nel caso dell'emendamento 1.47, si introduce, per l'assegnazione del premio – che reputa abnorme – la condizione che venga raggiunto un *quorum* di votanti non inferiore al 70 per cento.

Cita, quindi, stralci del dibattito parlamentare, cui parteciparono diverse personalità politiche dell'epoca, tenutosi in occasione dell'adozione della cosiddetta « legge truffa », che, a fronte di un premio analogamente abnorme, prevedeva per la sua assegnazione il raggiungimento da parte della coalizione vincente almeno della soglia del 50 per cento del consenso. Ricorda, in particolare, le dichiarazioni dell'onorevole Giorgio Almirante, relatore di minoranza, nella seduta dell'8 dicembre 1952, che, pronunciando parole degne di una lezione di diritto costituzionale, dichiarò che la maggioranza, in quanto tale, aveva la facoltà di chiedere ed ottenere una revisione della Costituzione, aggiungendo che, quello che invece non era possibile fare, era giustificare quella che, a suo parere, appariva come una vera e propria revisione costituzionale surrettizia, attuata mediante la modifica della legge elettorale.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel ricordare che il dibattito sulla natura dell'esercizio del voto viene da lontano, fa presente che la sua obbligatorietà non costituisce un'anomalia, essendo presente in almeno venti Paesi al mondo, tra cui diversi Paesi europei, aggiungendo che in diversi casi tale obbligatorietà è accompagnata da sanzioni di varia natura. Fa presente l'importanza

di affrontare una discussione sui modi per favorire l'incremento della partecipazione, sottolineando che il collega Magi ha il merito, con gli emendamenti a sua firma, di aver posto il problema, individuando, tra l'altro, una soluzione ragionevole come quella di agganciare l'assegnazione del premio al raggiungimento di un determinato *quorum* di votanti.

Nel rilevare che tale meccanismo avrebbe il vantaggio di indurre le coalizioni a provare a guadagnarsi ampi consensi e non soltanto un voto in più degli avversari, ritiene che tale soluzione da sola non sia sufficiente. Propone, dunque, di aggiungere un ulteriore elemento, che – al fine di contrastare la perdita di credibilità della politica – dovrebbe essere rappresentato dall'obbligo per la coalizione vincente di rispettare al 100 per cento il proprio programma.

Giovanni DONZELLI (FDI) interviene brevemente perché rimanga agli atti, nel caso in cui qualche appassionato di storia politica voglia leggere in futuro i resoconti dei lavori in corso, il proprio ringraziamento al collega Magi per aver citato Giorgio Almirante. Gli preme anche ricordare la battaglia condotta da Giorgio Almirante contro la partitocrazia e in favore della stabilità dell'Esecutivo e di un sistema costituzionale fondato su una forma di governo presidenziale e sul principio della democrazia decidente. Nel manifestare il proprio compiacimento per aver ascoltato le parole di Giorgio Almirante espressamente citate da un collega dell'opposizione, sottolinea come la figura di Almirante abbia dato un contributo significativo alle istituzioni e alla democrazia di questo Paese.

Federico FORNARO (PD-IDP), rilevando come l'intervento dell'onorevole Donzelli aprirebbe una discussione ben diversa, che richiederebbe molto tempo, fa presente, tornando al merito dell'emendamento Magi 1.47, che il dibattito tenutosi in Assemblea costituente sul diritto-dovere di voto mantiene la sua attualità. Pertanto, dichiara che da un autorevole esponente del principale partito di maggioranza si sarebbe aspettato non un'esaltazione della figura di Giorgio Almirante, ma piuttosto una riflessione critica e autocritica sul fenomeno dell'astensionismo e, posto che si sia d'accordo sulla sua esistenza, sui correttivi da introdurre per favorirne la riduzione.

Nel far presente che il libro bianco della Presidenza del Consiglio ha rilevato come l'astensionismo involontario rappresenti una quota piuttosto rilevante rispetto al totale di cittadini che si astengono dal votare, ricorda che a metà degli anni ottanta l'Italia era uno dei tre Paesi al mondo con il maggior tasso di partecipazione alle urne, pari a oltre il 90 per cento, mentre oggi, per usare una metafora calcistica, siamo nella parte destra della classifica.

Nel ritenere doveroso che sull'argomento si svolga una riflessione, sottolinea che, se non dovesse andare bene la soluzione prospettata dal collega Magi, si potrebbero comunque individuare altri interventi correttivi, rilevando che un Parlamento eletto da meno del 50 pe rcento degli elettori potenziali pone evidentemente un problema serio di legittimità.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.47.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti Bonafè 1.49 e Alfonso Colucci 1.50 devono ritenersi preclusi, in quanto prevedono la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, già modificato in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un approfondimento circa le motivazioni che hanno indotto il presidente a dichiarare preclusi gli emendamenti in questione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa, in via generale, che le preclusioni discendono da valutazioni di carattere esclusivamente tecnico volti a evitare che la Commissione deliberi in modo contraddittorio, e non da valutazioni di carattere

politico. Nel caso specifico, osserva che gli identici emendamenti Bonafè 1.49 e Alfonso Colucci 1.50 sopprimono il testo originario del comma 2 dell'articolo 1, che è stato modificato in seguito all'approvazione del citato emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che i gruppi di minoranza risultano doppiamente penalizzati sia dal contingentamento dei tempi degli interventi stabilito dalla Presidenza, sia dalle preclusioni conseguenti all'approvazione degli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, che impediscono, di fatto, di discutere il merito delle proposte emendative presentate dalle opposizioni.

Pur riconoscendo che la condotta dal presidente è ineccepibile sul piano del rispetto del dettato regolamentare, ribadisce che le dichiarazioni di preclusione conseguenti all'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* si traducono, su un piano sostanziale, in un ulteriore elemento di penalizzazione ai danni dei gruppi di opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, pur in assenza di uno specifico obbligo procedurale in tal senso, al fine di garantire un ordinato prosieguo dell'esame, dichiara la disponibilità a fornire ai deputati della Commissione l'elenco delle preclusioni e degli assorbimenti conseguenti all'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), apprezzando lo spirito collaborativo del presidente, chiede di valutare una breve sospensione dei lavori per verificare gli effetti delle preclusioni e degli assorbimenti, tenuto conto che alcune delle proposte emendative interessate sono state sottoscritte da tutti i gruppi di opposizione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, sottolineando che i colleghi Fornaro e Bonafè pongono due questioni diverse – una di carattere politico, l'altra di natura tecnica – ribadisce che la preclusione degli identici emendamenti Bonafè 1.49 e Alfonso Colucci 1.50 è una diretta conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che le preclusioni sono sempre motivate dall'esigenza di assicurare la coerenza del testo della proposta di legge su cui la Commissione è chiamata a deliberare.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur riconoscendo che il presidente ha esercitato una sua legittima prerogativa, evidenzia la necessità di spiegare le ragioni alla base delle preclusioni.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ribadisce che ogni emendamento dichiarato precluso o assorbito è stato oggetto di un'attenta istruttoria tecnico-giuridica, scevra da ogni valutazione di tipo politico o discrezionale.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), pur riponendo piena fiducia nelle valutazioni che hanno indotto il presidente a dichiarare preclusi o assorbiti taluni emendamenti, osserva che sussiste sempre un margine di errore, che può emergere a seguito di un'ulteriore riflessione. Si associa, quindi, alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata dalla collega Bonafè.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, apprezzate le circostanze, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.10.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a prestare maggiore attenzione all'ordine di attribuzione della parola ai membri della Commissione, rilevando come in più occasioni sia stato, a suo avviso, pretermesso nell'elenco degli interventi.

Ritiene, inoltre, una sgradevole scortesia istituzionale la sospensione della seduta disposta dalla Presidenza nonostante la propria richiesta di intervento fosse stata avanzata in precedenza rispetto ad altri colleghi, senza peraltro conoscere l'oggetto dell'intervento medesimo. Pur immaginando che ciò non sia riconducibile a intenzioni di scortesia da parte della Presidenza, ritiene che tale circostanza confermi l'esigenza di una più puntuale e attenta gestione dell'ordine degli interventi.

Nel rivolgere, quindi, un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto, riconoscendo come questo sia caratterizzato da particolare complessità, delicatezza e tempestività e precisando che non vi era alcuna intenzione di contestarne l'operato, rileva, al contrario, che la richiesta avanzata dal suo gruppo fosse unicamente finalizzata a conoscere le motivazioni delle numerose preclusioni annunciate dal presidente Pagano.

Evidenzia, infatti, che, a fronte dell'approvazione di un numero limitato di emendamenti della maggioranza, si determineranno oltre cinquanta preclusioni su emendamenti presentati dalle opposizioni, rispetto alle quali si chiede di fornire puntuali chiarimenti, anche attraverso un esame analitico delle singole fattispecie.

Osserva, inoltre, che, alla luce del numero residuo di emendamenti della maggioranza ancora da esaminare, si pone la questione del numero complessivo di ulteriori preclusioni che ne potrebbero derivare e della compatibilità di tale andamento con il contingentamento dei tempi stabilito dalla Presidenza. Ritiene, infatti, che una consistente riduzione del numero degli emendamenti renda difficilmente giustificabile una compressione dei tempi di intervento in dichiarazioni di voto su ciascun emendamento, fissata dal presidente in tre minuti per ciascun deputato.

Conclude chiedendo che le valutazioni complessive sulla gestione delle preclusioni e sull'organizzazione dei tempi siano approfondite in sede di riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da convocarsi appositamente, al fine di consentire un confronto con le opposizioni.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia la Presidenza per aver fornito la lista degli emendamenti preclusi a seguito dell'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23, pari a oltre cinquanta.

Rileva, tuttavia, come sia già evidente che l'approvazione dei successivi emendamenti della stessa collega Montaruli, su cui è stato espresso parere favorevole, determinerà, con ogni probabilità, la preclusione di un ulteriore numero significativo di proposte emendative.

Fa presente che il numero elevato degli emendamenti preclusi in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23 avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione ai fini della proposta di razionalizzazione dei tempi portata all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Osserva, poi, che l'elevato numero di ulteriori preclusioni attese induce a ritenere che sia opportuno riconsiderare l'assetto dei tempi di esame, al fine di garantire un adeguato spazio di discussione e di confronto sul merito delle proposte emendative restanti. Ritiene, infatti, che, venendo meno l'originaria condizione di urgenza, non sussistano più le ragioni per mantenere una compressione dei tempi di intervento.

Per tali motivi, chiede alla Presidenza di riconsiderare la decisione assunta in materia di contingentamento dei tempi delle dichiarazioni di voto sulle proposte emendative, eventualmente convocando un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nazario PAGANO, *presidente*, replica al collega Zaratti precisando che gli effetti preclusivi degli emendamenti sono stati da lui valutati a seguito dell'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23.

Sottolinea, quindi, che la decisione sul contingentamento dei tempi non è stata assunta sulla base della presunta conoscenza preventiva del numero delle preclusioni. Osserva, pertanto, che la ricostru-

zione insinuata dal deputato Zaratti non trova riscontro nei fatti e non può essere condivisa, ribadendo la correttezza del procedimento seguito dalla Presidenza nella gestione dei lavori.

Filiberto ZARATTI (AVS) prende atto delle precisazioni rese dalla Presidenza, facendo presente di non aver inteso formulare alcuna insinuazione nei confronti della Presidenza, non disponendo di elementi in tal senso.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia la Presidenza per il tempo concesso ai fini della valutazione delle preclusioni conseguenti all'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23, che è stata utile a comprendere l'andamento dei lavori, anche in relazione al numero degli emendamenti che sono dichiarati preclusi.

Fa presente che gli identici emendamenti 1.49, a sua prima firma, e 1.50 Alfonso Colucci, soppressivi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, dichiarati preclusi, risultano sottoscritti da tutti i gruppi di opposizione, sottolineando, pertanto, come non si tratti di una proposta riconducibile a un singolo gruppo, bensì di un'iniziativa condivisa dalle forze di minoranza.

Ribadisce di non aver mai messo in dubbio il lavoro svolto dagli uffici, dei quali riconosce la correttezza e la competenza tecnica, osservando che l'istruttoria effettuata, a supporto delle decisioni della Presidenza in ordine alle preclusioni, attengono esclusivamente a profili procedurali e tecnici.

Si dichiara, tuttavia, sorpresa per il fatto che la Presidenza abbia valutato le preclusioni derivanti dall'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23 solo a seguito dell'approvazione di questi ultimi.

Fa presente che, sulla base delle informazioni già disponibili, l'approvazione di soli due dei quattro emendamenti della deputata Montaruli su cui è stato espresso parere favorevole ha determinato la preclusione di circa cinquanta emendamenti delle opposizioni e che tale numero è destinato ad aumentare con l'esame dei successivi emendamenti.

Sottolinea, pertanto, la necessità che la Presidenza fornisca un quadro complessivo aggiornato delle preclusioni e delle relative motivazioni, anche in accoglimento della richiesta già avanzata da altri colleghi.

Condivide, infine, la richiesta di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritenendo opportuno riconsiderare la decisione della Presidenza sul contingentamento dei tempi di intervento alla luce del mutato quadro numerico degli emendamenti effettivamente esaminabili, ritenendo che la significativa riduzione di questi ultimi incida sull'originaria motivazione del contingentamento e renda, pertanto, necessaria una nuova valutazione in proposito.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva che, qualora vi sia insistenza, da parte dei gruppi, sulla richiesta di convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la stessa potrà essere valutata, precisando tuttavia sin d'ora che non vi è intenzione, da parte della Presidenza, di modificare le decisioni già assunte sul contingentamento dei tempi di discussione, adottate in un'ottica di organizzazione dei lavori volta a garantire il rispetto della data per la discussione in Assemblea del provvedimento.

Sottolinea, infatti, come non vi siano, a suo avviso, elementi di novità rispetto al quadro procedurale già delineato, evidenziando che la gestione delle preclusioni conseguenti all'approvazione di proposte emendative rientra nella fisiologia dell'*iter* legislativo e non costituisce una circostanza eccezionale o patologica.

Rivendica, inoltre, di aver adottato un'impostazione improntata alla massima apertura nei confronti delle opposizioni, evidenziando di aver consentito, in questa ottica, la votazione anche di emendamenti, quali quelli della serie a scalare relativi all'entità della soglia per l'attribuzione del premio di governabilità, che, in base a quanto previsto dalle disposizioni del Re-

golamento, avrebbero potuto essere diversamente trattati, e di aver comunque favorito il più ampio confronto possibile nel corso dell'esame.

Rileva, pertanto, che non vi è stato alcun atteggiamento volto a comprimere indebitamente il dibattito, sottolineando come, al contrario, siano state accolte richieste di flessibilità anche in relazione ai tempi di intervento.

Ribadisce, in conclusione, la volontà di proseguire ordinatamente nell'esame del provvedimento, assicurando il pieno svolgimento del dibattito sul merito degli emendamenti e l'assenza di qualsiasi intenzione di impedire la discussione o di comprimere il confronto parlamentare.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime sorpresa per la circostanza che la Presidenza abbia avuto consapevolezza dei significativi effetti preclusivi derivanti dall'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23 solo a seguito dell'approvazione dei medesimi.

Osserva, poi, che tale circostanza rafforza, a suo giudizio, la richiesta già avanzata dai colleghi di riconsiderare il contingentamento dei tempi disposto dalla Presidenza, evidenziando come tale decisione sia stata assunta senza una completa rappresentazione dell'impatto derivante dalle preclusioni degli emendamenti sulla possibilità di confronto parlamentare.

Rileva, inoltre, che le preclusioni riguardano emendamenti attinenti non a profili marginali del provvedimento, bensì ad aspetti centrali della disciplina prevista dalla proposta di legge in discussione, che richiederebbero un più ampio spazio di discussione e approfondimento.

Sottolinea, altresì, che le modalità di organizzazione dei lavori adottata dalla Presidenza, che non ha adottato meccanismi come le segnalazioni delle proposte emendative da porre comunque in votazione, non possono essere considerate un episodio eccezionale, ma dovrebbero costituire, a suo avviso, caratteristiche ordinarie del corretto funzionamento dell'attività parlamentare.

Fa, inoltre, presente che la programmazione dei lavori in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea e la scelta di ricorrere alla posizione della questione di fiducia nella giornata di domani sul decreto-legge n. 66 del 2026 sul cosiddetto « Piano casa » attengono a valutazioni del Governo e della maggioranza, rispetto alle quali le opposizioni, che peraltro hanno manifestato piena disponibilità a proseguire i lavori della Commissione anche nei giorni festivi, non hanno potere di determinazione.

Osserva, quindi, che l'esigenza di rispettare le tempistiche dell'esame non può essere imputata alle opposizioni, trattandosi di scelte politiche e organizzative assunte in altra sede, e non derivanti da vincoli oggettivi del procedimento legislativo. Ritiene, pertanto, che la circostanza di disporre di tempi estremamente compressi per la discussione in Commissione non sia giustificata da una reale urgenza normativa, quanto piuttosto da una scelta politica della maggioranza e del Governo.

Sottolinea, infine, che l'attuale assetto dei lavori rischia di comprimere in modo significativo le prerogative parlamentari delle opposizioni, incidendo sulla possibilità di esercitare pienamente le funzioni di rappresentanza politica, e conclude chiedendo una revisione dell'impostazione complessiva dei tempi e delle modalità di esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti ancora da esaminare, al netto delle preclusioni derivanti dall'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* e 1.23, sono 388 e che, quindi, il lavoro ancora da svolgere è cospicuo.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, in occasione della votazione sull'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*, il suo gruppo si è astenuto, sollevando dubbi unicamente sulla questione della Valle d'Aosta. Nonostante ciò, evidenzia come il collega Urzì, in un recente comunicato stampa, abbia falsamente dichiarato che la sinistra

si è incomprensibilmente opposta in blocco a tale emendamento, facendo trasparire, in tal modo, l'idea che le forze di opposizione siano contrarie al computo dei voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni per il raggiungimento del premio di governabilità.

Ricorda che il suo gruppo, insieme ad altri gruppi di opposizione, ancor prima delle audizioni svolte nell'ambito dell'attività conoscitiva, fu il primo a sollevare forti dubbi di costituzionalità rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822 Bignami, così come rispetto al nuovo testo della proposta adottato come testo base, nella parte in cui escludeva espressamente il Trentino-Alto Adige dal computo dei voti espressi nella determinazione delle cifre elettorali nazionali.

Specifica che il suo gruppo non ribadì tale posizione in occasione della discussione sull'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)* in quanto, non potendo conoscere l'effetto preclusivo derivante dall'approvazione di tale emendamento, contava di potersi esprimere successivamente sul tema.

Alessandro URZÌ (FDI), in risposta all'onorevole Fornaro, chiarisce di non aver notato l'astensione del suo gruppo durante la votazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Manes 1.51, lo sottoscrive, rilevando che esso intende chiarire che, a differenza della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Sudtirol*, la circoscrizione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non è una circoscrizione speciale discrezionalmente posta dal legislatore ordinario, ma ha invece una propria dignità costituzionale, essendo prevista direttamente dallo Statuto di autonomia.

Fa presente che la norma di cui all'articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, norma di rango costituzionale, prevede, infatti, che la Valle d'Aosta formi, proprio come la circoscrizione Estero, un'unica circoscrizione.

Chiarisce che la Valle d'Aosta è una regione bilingue, all'interno della quale non esiste una lingua ufficiale, ma quella italiana e quella francese sono parificate. Di conseguenza, a differenza del Trentino-Alto Adige, la minoranza linguistica corrisponde all'intera comunità regionale, non è separabile per gruppi linguistici, e deve perciò esprimere una rappresentanza parlamentare unitaria.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manes 1.51, lo sottoscrive e, nel rilevare che esso ribadisce un elemento fondamentale della legislazione elettorale valdostana, non comprende il parere contrario espresso dai relatori. Chiede, pertanto, che l'emendamento in esame sia accantonato per permettere ai relatori un approfondimento sul tema.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, pur ritenendo che il contenuto dell'emendamento Manes 1.51 sia ultroneo rispetto al testo del provvedimento, accede all'invito di un'ulteriore riflessione e, dunque, accoglie la proposta di accantonamento formulata.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Manes 1.51. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Bonafè 1.52 deve ritenersi precluso in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, per quanto riguarda l'emendamento Bonafè 1.52, non sarebbe stata più coerente una preclusione che si limitasse alla partizione che riguarda il Trentino-Alto Adige, ponendo in votazione la partizione riguardante la Valle d'Aosta.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Bonafè 1.52 deve ritenersi precluso in quanto, prevedendo che i voti espressi nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non siano computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste,

nonché nel totale nazionale dei voti validi, si pone in contraddizione con quanto previsto dall'emendamento 1.13 Montaruli *(nuova formulazione)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.53, ritiene che gli emendamenti preclusi saranno in totale 60, di cui 47 preclusi dall'emendamento Montaruli 1.13 e 13 preclusi dall'emendamento Montaruli 1.23.

Facendo appello alla sensibilità del relatore Angelo Rossi rispetto al tema della salvaguardia delle autonomie speciali, auspica l'accantonamento dell'emendamento in esame e di quelli successivi, in quanto occorre scongiurare qualsivoglia conflitto di attribuzione tra lo Stato e le regioni.

Angelo ROSSI (FDI) dichiara di non accedere alla richiesta di accantonamento del collega Toni Ricciardi.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.53, fa presente che esso intende sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento, che riguarda la ripartizione e l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni.

Al riguardo, segnala che, oltre al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta, anche il Molise, sulla base dell'ultimo censimento del 2021, non è assegnatario di seggi ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Non comprende, tuttavia, i motivi per non tenere conto anche di altre regioni che, in futuro, potrebbero trovarsi, da un punto di vista demografico, nella medesima situazione del Molise, come ad esempio la Basilicata.

Ritiene che, al riguardo, sia necessaria una riflessione aggiuntiva volta a individuare criteri oggettivi per l'assegnazione dei seggi delle regioni di piccole dimensioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, non ritiene che possa realizzarsi quanto prospettato dal collega Fornaro.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.53.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando all'ultima affermazione dell'onorevole Angelo Rossi, continua a non comprendere perché il testo della proposta di legge in esame specifichi che Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta non partecipano all'attribuzione dei seggi di cui al premio di maggioranza, mentre il Molise viene totalmente ignorato.

Ribadisce, pertanto, la necessità di individuare un parametro oggettivo per ovviare a quella che ritiene una disciplina passibile di criticità.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che l'assegnazione dei seggi ai fini del premio di governabilità anche alle circoscrizioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta comporterebbe la sottrazione di seggi alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. Diversamente, a suo avviso, la questione del Molise e della Basilicata riguarda il tema della proporzionalità numerica dei seggi; al riguardo, è necessario evitare l'effetto per cui l'unico seggio di queste regioni verrebbe automaticamente assegnato alla coalizione vincente.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando alle delucidazioni espresse dall'onorevole Angelo Rossi, afferma di concordare con la sua analisi, ma di sostenere la necessità di individuare un parametro oggettivo che riesca a disciplinare anche successivi mutamenti numerici e di proporzione delle regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.54 e 1.55.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.56 a sua firma, esprime soddisfazione rispetto al clima di dialogo consentito soprattutto dal contraddittorio con il relatore Angelo Rossi, che ringrazia per le risposte puntuali.

Ritiene, tuttavia, che sarebbe particolarmente utile conoscere altresì le idee delle restanti forze di maggioranza, che invece restano silenti e continuano a non esporsi sul merito della riforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.56.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sull'emendamento Zaratti 1.57, di cui era stato precedentemente disposto l'accantonamento, intende prendere la parola il Ministro Alberti Casellati.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che, laddove venisse approvato l'emendamento Zaratti 1.57, il decreto del Presidente della Repubblica con cui si provvede – tra gli altri aspetti – all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni verrebbe adottato su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, oltre che del Ministro dell'interno, come già previsto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame.

In qualità di Ministro interessato dall'emendamento in esame, pur facendo presente di essere titolare della delega per seguire i lavori parlamentari sulla riforma della legge elettorale, nonché dell'iniziativa per la modifica dei decreti legislativi che disegnano i collegi, evidenzia come il decreto del Presidente della Repubblica in questione sia sempre stato proposto, fino ad ora, dal solo Ministro dell'interno.

Ritenendo, dunque, che l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.57 comporterebbe un ingiustificato appesantimento procedurale, esprime sullo stesso un parere contrario. Ringrazia, tuttavia, l'onorevole Zaratti e il relatore Angelo Rossi per l'attenzione dimostrata verso l'approfondimento di tale proposta emendativa con la relativa proposta di accantonamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, esprime parimenti parere contrario sull'emendamento Zaratti 1.57.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di apprezzare le parole del Ministro Alberti Casellati e la ringrazia per la partecipazione costante ai lavori della Commissione, segno di grande serietà e attenzione nei confronti del Parlamento. Per quanto ritenesse che con tale proposta emendativa si potesse apportare un miglioramento al sistema, favorendo la cooperazione di due Ministri nella stesura di un provvedimento importante per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro, ritira l'emendamento a sua firma 1.57.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.58.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.59, che solleva un problema di carattere generale, inerente al ruolo dell'Istat nel complessivo procedimento elettorale. Ricorda, infatti, come tale Istituto abbia sempre avuto in materia un ruolo di primo piano, per via del richiamo normativo al relativo censimento generale della popolazione ai fini dell'assegnazione del numero dei seggi alle diverse circoscrizioni, nonché di altre prerogative attribuite allo stesso istituto ai fini della determinazione delle dimensioni delle circoscrizioni e dei collegi.

Ritenendo che sia dunque importante mantenere, come elemento di ulteriore garanzia del sistema, un organo terzo ed indipendente come l'Istat, auspica che i relatori e la maggioranza pongano attenzione al tema.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 1.59 e 1.60, condivide le considerazioni del collega Fornaro in merito all'importanza di un ruolo attivo dell'Istat nel corso delle fasi prodromiche allo svolgimento delle elezioni. Chiede, pertanto, ai relatori di valutare l'opportunità che sia resa strutturale e stabile una forma di collaborazione istituzionale tra il Ministero dell'interno e l'Istat.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.59.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.60, auspica che i relatori possano esprimere un loro giudizio sul ruolo dell'Istat rispetto alla materia elettorale. Nel dichiararsi convinto che il coinvolgimento dell'Istituto ac-

crescerebbe gli strumenti di garanzia del sistema, osserva come la proposta di legge in esame introduca sul punto un elemento di novità, dato dal fatto che, per la prima volta, non si fa più riferimento al censimento generale dell'Istat, ma al censimento permanente della popolazione a livello comunale, con valenza quinquennale, per l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni. Teme, al riguardo, che possano verificarsi delle problematiche in relazione ad eventuali ritardi di pubblicazione di tali censimenti e si domanda quali siano le possibili soluzioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo per fornire dei chiarimenti sul tema del ruolo dell'Istat nel procedimento elettorale, ritiene che la soppressione dei collegi uninominali e l'eliminazione del limite di seggi da assegnare a ciascun collegio rendano non più necessaria l'attività a tal fine espletata da tale istituto.

Rispondendo, invece, a una precedente domanda posta dal collega Fornaro, rileva come nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica con cui si assegnano i seggi alle diverse circoscrizioni, sono ripartiti, altresì, con una distinta distribuzione, i seggi assegnati alle diverse circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.60.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.61, proseguendo l'interlocuzione in atto con il relatore Angelo Rossi, ritiene che, se la scelta operata sul Molise è di carattere matematico – come sembra alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore – e non politico, sarebbe più corretto e trasparente, a suo giudizio, esplicitare il condivisibile criterio adottato in una chiara disposizione normativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.61, 1.62, 1.63, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70. 1.71, 1.74, 1.75, 1.76 e 1.77.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 1.78, soppressivo del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, con cui è stata eliminata dalle schede elettorali l'indicazione dei nomi dei candidati nei collegi uninominali. Sottolinea come il senso di tale proposta emendativa sia quello di manifestare la contrarietà delle forze di opposizione del centrosinistra – che hanno sottoscritto congiuntamente l'emendamento – rispetto alla soppressione dei collegi uninominali, che si somma, aggravandola, alla previsione delle liste bloccate. Ritiene, infatti, che attraverso tali collegi fosse possibile mantenere nel sistema elettorale un elemento di forte connessione tra eletti ed elettori.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come, a fronte della generale soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame, ne rimangano di fatto in Italia solo 5, dal momento che i seggi assegnati ai collegi uninominali previsti dal *Rosatellum* sono stati per il resto ripartiti tra premio di governabilità e collegi plurinominali.

Ritiene che tale scelta vada nella direzione sbagliata, riducendo ulteriormente la possibilità di scelta dei cittadini e schiacciando il funzionamento dell'intero sistema di selezione dei rappresentanti in Parlamento sul meccanismo delle liste bloccate.

Ribadisce, in conclusione, come l'emendamento Alfonso Colucci 1.78 sia stato condiviso da tutte le forze politiche del centrosinistra, contrarie al complessivo impianto del provvedimento in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.78, constata come si stia manifestando una precisa volontà politica da parte della maggioranza.

Nel ricordare, in primo luogo, che la proposta di legge in esame prevede l'eliminazione dei collegi uninominali, fa notare come, a suo avviso, in Assemblea non verrà approvato alcun emendamento sulle preferenze. In terzo luogo, osserva che sono stati respinti tutti gli emendamenti a firma del collega Magi con cui si intendeva vincolare

l'attribuzione del premio di governabilità alla partecipazione al voto di una certa percentuale di aventi diritto al voto.

Dichiara quindi che, se tre indizi fanno una prova, la maggioranza ha manifestato, nel corso dell'esame in sede referente del nuovo testo della proposta di legge C. 2822, la chiara volontà di percorrere un sentiero che, battuto da circa vent'anni, allontana sempre più la classe politica italiana dall'elettorato, il quale auspica, invece, il ripristino di meccanismi che garantiscano un legame tra eletti ed elettori. Convinto del fatto che la desertificazione del panorama della rappresentanza e la crescente disaffezione politica della cittadinanza finiranno per avere ricadute sempre più negative sulla democrazia italiana, teme che il provvedimento in esame possa accelerare e aggravare la crisi già in atto.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel far presente che l'unico modo per suscitare interventi da parte dei colleghi di maggioranza, ad eccezione dei chiarimenti forniti dal relatore, on. Rossi, sia stato quello di citare le parole pronunciate da Giorgio Almirante in occasione dell'esame parlamentare della cosiddetta « legge truffa » che, osserva incidentalmente, per la verità appare contraddistinta da un carattere molto meno truffaldino della proposta di legge in esame, e riporta parte dell'intervento formulato da Giorgio Almirante in quella occasione: « E allora cosa accadrebbe domani in un Parlamento in cui una maggioranza assoluta potesse dominare ? Avverrebbe che non dominerebbe quella maggioranza assoluta. ma l'esecutivo, espressione, se volete, di quella maggioranza. ma espressione dominante e determinante. Non vi sarebbe dunque più una vera e propria attività legislativa, che è sempre un'attività nascente dal contrasto, dalla critica, dalla possibilità di modificare, emendare; approvare o non approvare. Vi sarebbe una maggioranza che darebbe vita formalmente, lo riconosco, a delle leggi, ma sostanzialmente a dei decreti legge. Sarebbe tutta una attività delegata. Voi volete oggi già essere delegati ad essere maggioranza, per poter domani delegare al Governo la funzione di fare le leggi; e non potreste fare diversamente. Io non voglio dire affatto che voi siete tutti d'accordo nel condurre il Paese ad una situazione di tal genere. lo posso anche pensare e credere che molti di voi si ribellerebbero, anzi vorrebbero oggi stesso ribellarsi, ad una situazione simile se l'avessero chiara davanti. Ma voi ci state arrivando. Voi date i mezzi per arrivarci a chi ci vuole arrivare. ».

Nel sottolineare di non apprezzare in alcun modo l'onorevole Almirante sul piano politico, ma di voler indurre una riflessione nella maggioranza, prosegue la citazione: « Altro argomento gravissimo. Volete voi il Presidente della Repubblica della maggioranza parlamentare o volete il Presidente della Repubblica del Parlamento ? Ritenete voi sia utile per il Paese avere domani il Presidente della Repubblica della maggioranza o ritenete molto più utile avere il Presidente della Repubblica del Parlamento italiano ? Io so la vostra risposta formale: sempre dalla maggioranza deve essere eletto. Ma quando il paese sappia che quella maggioranza è predeterminata, è precostituita, quando il Paese sappia che quella maggioranza è rigida, quando il Paese sappia che quella maggioranza non può essere spostata, chi negherà ad una parte del Paese di ritenere che la stessa suprema personalità dello Stato sia espressione e funzione di parte e non, come è e come si ritiene debba essere e come anche voi dovete ritenere che debba essere, se veramente amate la saldezza dell'istituzione repubblicana, l'espressione della totalità o, per lo meno, l'espressione di una maggioranza che non sia rigida, precostituita e fatalmente ancorata ai suoi punti di vista preconcetti e alle sue simpatie o antipatie personali ? ».

Filippo SCERRA (M5S), nel rilevare come le liste bloccate e l'eliminazione dei collegi uninominali contribuiscano ad allentare il rapporto tra eletto ed elettore e presentino indubbi profili di incostituzionalità, dichiara di volersi concentrare, piuttosto, sulle motivazioni che hanno indotto la maggioranza a presentare la proposta Bignami. Fa quindi presente che la proposta è nata dall'esigenza di coprire i disastri dell'azione di governo, eliminando i collegi uni-

nominali che al Centro e al Sud d'Italia sarebbero stati verosimilmente conseguiti, nella stragrande maggioranza, da rappresentanti dell'opposizione, essendosi il Governo Meloni dimostrato uno dei governi più antimeridionalisti, cancellando i crediti d'imposta, approvando l'autonomia differenziata, sopprimendo il fondo perequativo infrastrutturale.

Alla luce di tale situazione, la maggioranza, invece di recuperare il consenso dell'elettorato del Centro e del Sud attraverso la modifica della propria azione di governo, decide di cambiare le regole del gioco, adottando una legge elettorale che, secondo i suoi calcoli, dovrebbe consegnarle la vittoria. In conclusione, avvisando i colleghi che quando si modifica la legge elettorale negli ultimi mesi di legislatura le cose non vanno mai come ci si aspetta, invita a votare in senso favorevole sull'emendamento Alfonso Colucci 1.78.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene per sottoscrivere le considerazioni del collega Scerra e per replicare al relatore, on. Rossi, che aveva ricordato in un precedente intervento la contrarietà del Movimento 5 Stelle ai collegi uninominali. Nel rivendicare tale posizione, chiarisce tuttavia che nel caso specifico è determinante il contesto in cui vengono eliminati i collegi uninominali, sottolineando come – con le liste bloccate e l'assenza di preferenze – si finisca per abbattere l'unico baluardo del rapporto tra eletto ed elettore. Nel far presente, a proposito delle preferenze, che nessuno crede alla volontà della maggioranza di introdurle in Assemblea, rileva come il collegio uninominale consenta all'elettore di determinare il risultato, dal momento che è eletto il candidato che prende anche un solo voto in più rispetto all'avversario.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara che corrisponde al vero il fatto che il Movimento 5 Stelle sia contrario ai collegi uninominali, che non abbia contribuito all'approvazione del *Rosatellum* e che abbia proposto un sistema elettorale alternativo cristallizzato nell'emendamento Alfonso Colucci 1.3, al momento accantonato. Afferma, tuttavia, che il solo fatto che la maggioranza elimini i collegi uninominali per la paura di perdere le prossime elezioni è motivo sufficiente per essere contrari a tale scelta, tanto più che si introduce un premio di governabilità abnorme, in grado di consentire, a determinate condizioni, alla coalizione che vinca le elezioni anche per un minimo scarto percentuale, di eleggere in autonomia degli organi di garanzia.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, scusandosi con i colleghi per la veemenza con cui è precedentemente intervenuto in ordine all'incoerenza del Movimento 5 Stelle, precisa tuttavia che nella seduta di ieri ha omesso di richiamare le proposte di legge elettorale con premio di maggioranza in entrambe le Camere, presentate due legislature fa dal gruppo del Movimento 5 Stelle e recanti anche la firma di quello che sarebbe stato il futuro Presidente della Camera nella XVIII legislatura, Roberto Fico. Ritiene, in ogni caso, che non si possa affermare che la proposta di legge in esame premi chi perde, dal momento che il premio viene assegnato alla coalizione che ha ottenuto più voti, a patto che si sia raggiunta la soglia del 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.78.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.84, di cui è cofirmataria, fa presente che il gruppo del Partito democratico ha sottoscritto, oltre all'emendamento soppressivo dell'intero articolo 1, anche l'emendamento ora in esame, volto a sopprimere specificamente il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione, che prevede l'eliminazione dei collegi uninominali.

Al riguardo, nel precisare che il suo gruppo, avendo presentato proposte volte ad reintrodurre i collegi uninominali, può dirsi contrario al comma 5 con cognizione di causa, ribadisce il principio per cui occorre dare all'elettore la possibilità di conoscere e di scegliere consapevolmente il

proprio rappresentante. Nell'apprezzare il valido e interessante ragionamento del collega Scerra, ricorda quanto dichiarato nella giornata di ieri dalla Presidente del Consiglio, la quale ha detto di presentarsi davanti agli elettori forte dei risultati ottenuti. Ritiene che tali risultati scarseggino, se la maggioranza si appresta a cambiare le regole del gioco con una legge elettorale cucita su misura per evitare di perdere.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.84, ricorda che nella giornata di ieri è stato richiamato in senso positivo l'intervento dell'onorevole Donzelli in cui, all'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami, egli ha espresso la disponibilità della maggioranza al dialogo e al confronto sulle proposte e sui contributi di riflessione provenienti dalle opposizioni. Fa notare, tuttavia, come nei fatti, alle parole dell'onorevole Donzelli, siano seguiti i pareri contrari dei quattro relatori sulle proposte emendative dell'opposizione, che fin qui sono state tutte respinte.

Richiamandosi, quindi, alle citazioni precedentemente fatte dall'onorevole Magi, dedica a tutti i componenti della Commissione le parole pronunciate nell'Assemblea del Senato da Sandro Pertini il 10 marzo del 1953, in replica all'affermazione del Presidente del Consiglio De Gasperi il quale, annunciando qualche giorno prima la volontà del Governo da questi presieduto di porre la questione di fiducia sull'approvazione della cosiddetta « legge truffa » – che, concordando con il giudizio del collega Magi, è da considerarsi molto meno « truffa » di quella all'esame della Commissione – dichiarò: « E adesso il Senato è sovrano della sua libertà di discutere ». Intervenendo dunque in Senato, Sandro Pertini dichiarò: « Quando ho ascoltato l'ironica frase del Presidente del consiglio mi sovvenne di un episodio che mi riguarda entrando all'ergastolo di Santo Stefano: la guardia carceraria che mi accompagnava nella cella ove per tanto tempo sarei dovuto restare, mentre chiudeva la porta alle mie spalle, con una frase piena di sarcasmo, mi disse: e adesso qui potete fare quel che volete ».

La sua sensazione è che dopo l'intervento dell'onorevole Donzelli si sia costretti cortesemente ad avallare una legge che certifica una sostanziale dittatura della maggioranza, soddisfatti, tuttavia, di poter fare quel che piace, vale a dire nulla. Considera ciò un paradossale corollario alle parole di Giorgio Almirante, rispetto al quale si potrebbe ben parlare di « corsi e ricorsi storici ».

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.84.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Bonafè 1.85 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti al presidente in ordine all'annunciata preclusione, ritenendo che l'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*, intervenendo sulla questione relativa al computo dei voti espressi nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, non incida in alcun modo sulla disposizione del comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame – che l'emendamento Bonafè 1.85 intende sopprimere – riferito all'indicazione del nome proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri da parte della coalizione al momento della presentazione delle liste e del programma. Ipotizzando che si possa eventualmente trattare, tutt'al più, di una preclusione parziale, chiede di accantonare momentaneamente l'emendamento, al fine di approfondire la questione.

Nazario PAGANO, *presidente*, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sulla richiamata preclusione dell'emendamento Bonafè 1.85, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.50, è ripresa alle 18.55.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che nel corso della sospensione della seduta sono intervenuti i chiarimenti richiesti dal collega Fornaro.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel precisare di non aver mai pensato, con il suo precedente intervento, di mettere in dubbio l'imparzialità degli uffici nell'istruttoria svolta a supporto delle decisioni comunicate dal presidente in ordine alle preclusioni conseguenti all'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 *(nuova formulazione)*, precisa di aver posto la questione perché tale emendamento è costruito, dal punto di vista del *drafting* normativo, al fine di risolvere la questione relativa al trattamento riservato alle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, non incidendo, quindi, su tutti i temi trattati dal comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame.

A beneficio dei colleghi, fa presente, a seguito dei chiarimenti forniti dal presidente Pagano nel corso della sospensione, che la preclusione riguarda la sola votazione dell'emendamento Bonafè 1.85, soppressivo dell'intero comma 6, e non invece gli emendamenti ad esso successivi, incidenti sulle singole lettere che compongono il medesimo comma.

Intervenendo, quindi, sull'emendamento Zaratti 1.86, rileva, come verrà ulteriormente chiarito in seguito con riguardo alle altre lettere che compongono il comma 6 dell'articolo 1, i profili di incostituzionalità della disposizione relativa all'indicazione del nome della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, che a suo avviso lede le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

Nel ricordare che dubbi di incostituzionalità in merito a tale disposizione sono stati avanzati da molti dei soggetti auditi nel corso dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione, annuncia che il suo gruppo utilizzerà questa parte della discussione per esprimere la propria netta contrarietà a tale disposizione, ritenendola una forzatura e precisando di ritenere ultroneo l'emendamento 1.96 a prima firma della collega Montaruli, dal momento che ancora oggi prevale, fino a prova contraria, la Costituzione.

Aggiungendo che la richiamata disposizione costituisce una forma di premierato mascherato inserito all'interno della legge elettorale, ritiene inaccettabile lo spostamento dell'asse dell'equilibrio dei poteri cui essa dà luogo. Nel richiamare, quindi, la norma della proposta di legge costituzionale sul premierato, nella quale si demanda alla legge la disciplina del sistema elettorale di Camera e Senato, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, rileva come, nella sostanza, si tenti di alterare gli equilibri costituzionali e la natura della democrazia parlamentare. Nel sottolineare che, se si volessero voluti davvero ascoltare i soggetti auditi in Commissione, si sarebbe dovuta modificare la norma del comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, sollecita sul punto un passo indietro della maggioranza, anche per evitare le probabili censure di costituzionalità della Corte.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86, osserva che, al di là dei rilievi critici posti da numerosi esperti di diritto costituzionale, la norma di cui all'articolo 1, comma 6, della proposta di legge in esame, che prevede l'indicazione obbligatoria della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio da parte delle coalizioni, è oggettivamente incostituzionale, in quanto lede le prerogative del Capo dello Stato.

A suo avviso, si tratta di un tentativo di introdurre in modo surrettizio, con norma di legge ordinaria, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, violando così le norme costituzionali che sovrintendono alla formazione del Governo.

Filippo SCERRA (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi di opposizione intervenuti circa gli evidenti profili di incostituzionalità della norma in questione, sottolinea che la proposta di legge mira a favorire l'attuale maggioranza poli-

tica, che, al contrario dell'opposizione, ha già individuato un candidato Presidente del Consiglio. Ribadisce che in tal modo si intende introdurre in maniera subdola il premierato, indebolendo significativamente i poteri del Presidente della Repubblica. Pertanto, sono del tutto infondate le motivazioni addotte dalla maggioranza sugli effetti positivi che tale norma produrrebbe in termini di governabilità e rappresentanza politica.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva che la disposizione in esame limiti, altresì, le prerogative dei gruppi parlamentari, che non saranno più liberi di indicare il proprio candidato a guidare il Governo nel corso delle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica e non potranno esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato, in palese violazione dell'articolo 67 della Costituzione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ribadendo che molti costituzionalisti hanno parlato, con riferimento alla previsione dell'indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, di una forma di premierato « mascherato », introdotto con legge ordinaria, fa presente che la norma in esame determina un mutamento sostanziale della forma di Governo a Costituzione invariata. Peraltro, l'obiettivo di assicurare, attraverso tale meccanismo, maggiore trasparenza nei riguardi dei cittadini appare pretestuoso, dal momento che il sistema elettorale proposto della maggioranza prevede liste bloccate, che non permettono agli elettori di scegliere i propri candidati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) rileva che le tre grandi riforme promosse all'inizio legislatura dall'attuale maggioranza – autonomia differenziata, riforma dell'ordinamento giudiziario e premierato – sono naufragate: la prima è stata depotenziata dall'intervento della Corte costituzionale; la seconda è stata sonoramente bocciata dal *referendum* costituzionale dello scorso marzo; la terza è stata accantonata dagli stessi partiti di maggioranza.

Preannuncia, dunque, che le opposizioni si faranno carico di spiegare ai cittadini il tentativo maldestro e truffaldino di introdurre *de facto* e non *de iure* l'elezione diretta del Presidente del Consiglio attraverso la riforma elettorale in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.86.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.87, associandosi alle considerazioni dei colleghi già intervenuti, evidenzia che la proposta emendativa in esame mira ad evitare il tentativo di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il premierato attraverso una legge ordinaria, a seguito dell'accantonamento del disegno di legge costituzionale del Governo che mirava a introdurlo, motivato unicamente dalle divisioni interne alla maggioranza.

Ribadisce, inoltre, che la Costituzione definisce i contorni di una democrazia parlamentare basata sull'equilibrio tra i poteri, palesemente inficiato, tuttavia, dall'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS) aggiunge che l'evidente forzatura messa in atto dalla maggioranza serve solo a coprire i fallimenti politici del Governo e la sconfitta nel *referendum* costituzionale, nonché a ridimensionare il potenziale della nuova formazione politica Futuro nazionale, puntando unicamente sulla valorizzazione del nome dell'attuale Presidente del Consiglio. Lungi dal favorire una vittoria alle prossime elezioni, la strategia della maggioranza produrrà, tuttavia, una rottura dell'equilibrio costituzionale, con esiti disastrosi sul funzionamento del nostro sistema democratico.

Alfonso COLUCCI (M5S) condivide le valutazioni critiche sulla finalità propagandistica della misura proposta dalla maggioranza: del resto, ricorda che, già in occasione delle elezioni europee del 2024, il Presidente del Consiglio si candidò in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali in cui è

ripartito il territorio nazionale in occasione di tale appuntamento elettorale, al fine di aumentare il consenso elettorale in favore della sua formazione politica, pur sapendo che non avrebbe mai ricoperto il seggio di membro del Parlamento europeo.

A suo avviso, la norma in questione lede anche le prerogative del Capo dello Stato nel caso di una crisi di Governo, obbligandolo, di fatto, a sciogliere le Camere nell'impossibilità di individuare un Presidente del Consiglio alternativo a quello indicato dalla coalizione vincitrice delle elezioni.

Carmela AURIEMMA (M5S) ribadisce che la norma in questione viola il divieto di vincolo di mandato discendente dall'articolo 67 della Costituzione, comprimendo la libertà dei parlamentari di esprimersi, nel corso delle consultazioni e nelle successive fasi di formazione del Governo, in senso difforme rispetto al nome indicato al momento del deposito delle liste e del programma per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene infondate le critiche formulate dai colleghi di opposizione, dal momento che l'indicazione del Presidente del Consiglio da parte delle liste e delle coalizioni di liste, lungi dal violare il divieto del vincolo di mandato dei parlamentari o altre norme di rango costituzionale, mira esclusivamente a rafforzare il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti e ad evitare che nel corso della legislatura vengano promossi dalle forze politiche tentativi di ribaltamento dell'esito elettorale.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda che anche alcuni partiti dell'attuale maggioranza di Governo, nel corso delle precedenti legislature, hanno modificato il quadro di alleanze con le quali si erano presentati alle urne: pertanto, per ragioni di coerenza, la maggioranza dovrebbe promuovere l'introduzione in Costituzione del vincolo di mandato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.87.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di fare proprio l'emendamento Magi 1.88.

Interviene, poi, in replica al collega Donzelli, osservando che il richiamo alle diverse formule di maggioranza che si sono succedute nel corso delle legislature rischia di trascurare un elemento fondamentale dell'ordinamento costituzionale, rappresentato dalla natura parlamentare della forma di governo italiana.

Ricorda, infatti, che nell'ambito di una democrazia parlamentare le maggioranze si formano all'interno del Parlamento e che la ricerca delle soluzioni politiche e di governo avviene sotto la garanzia del Presidente della Repubblica, al quale compete verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla formazione di una maggioranza in grado di sostenere l'azione di governo.

Richiama, a sostegno di tale ricostruzione, alcune vicende delle precedenti legislature, ricordando come il Presidente della Repubblica abbia concesso alle forze politiche tempi differenti per la formazione di maggioranze parlamentari, nonché per la definizione di programmi e assetti di governo, in funzione delle diverse situazioni politiche.

Sottolinea che il proprio partito ha sempre operato, pur tra scelte politiche legittimamente criticabili, nel rispetto delle regole proprie della democrazia parlamentare.

Osserva, peraltro, che analoghe considerazioni dovrebbero essere estese anche ad altre forze politiche che hanno preso parte, nel corso degli ultimi anni, a differenti esperienze di governo, assumendo scelte politiche diverse in relazione ai mutamenti del quadro parlamentare.

Rileva, quindi, come il continuo richiamo a tali argomenti rischi di assumere un carattere prevalentemente polemico e propagandistico, poco coerente con la natura del confronto che dovrebbe svolgersi in sede parlamentare.

Filiberto ZARATTI (AVS) osserva preliminarmente che le considerazioni svolte dal collega Donzelli in ordine alle esperienze di governo del passato non appaiono riferibili alla propria forza politica, che

non ha partecipato alle maggioranze di governo richiamate.

Rileva, tuttavia, come analoghe osservazioni potrebbero essere rivolte anche a numerosi esponenti dell'attuale maggioranza che hanno maturato esperienze politiche e istituzionali in forze politiche diverse da quelle di attuale appartenenza, evidenziando come il tema delle alleanze e dei mutamenti degli schieramenti abbia interessato trasversalmente il sistema politico.

Ritiene, pertanto, che l'insistenza su tali argomenti da parte di esponenti della maggioranza rischi di alimentare una polemica poco utile al confronto sul merito delle questioni all'esame della Commissione.

Con riguardo al tema del rapporto tra indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e formazione del Governo, osserva che la presenza di una figura individuata nel corso della campagna elettorale è inevitabilmente destinata a produrre effetti successivi al voto, in ragione del consenso personale e politico raccolto presso gli elettori.

Sottolinea che tale elemento incide concretamente sulle dinamiche della formazione del Governo e sul quadro politico successivo alle elezioni, influenzando anche le valutazioni demandate al Presidente della Repubblica nell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali.

Richiama, inoltre, le considerazioni svolte da altri colleghi in merito ai possibili effetti derivanti dall'automatismo tra indicazione del candidato Presidente del Consiglio e conferimento dell'incarico, osservando che tale meccanismo potrebbe incidere, sul piano politico, sull'autonomia riconosciuta ai parlamentari dall'articolo 67 della Costituzione.

Rileva, infine, che la forza politica acquisita dal candidato indicato nel corso della competizione elettorale costituisce un elemento oggettivo del sistema e produce effetti che, a suo avviso, non possono essere ignorati nella valutazione complessiva della riforma in esame.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, interviene per chiarire alcuni aspetti del provvedimento all'esame della Commissione, ritenendo che alcune delle critiche formulate dalle opposizioni derivino da una non corretta interpretazione del testo normativo in discussione e da una tendenza a scorgere sempre una mala fede nell'azione delle forze politiche di maggioranza.

Osserva, in particolare, che il testo fa riferimento alla persona da proporre al Presidente della Repubblica quale « Presidente del Consiglio incaricato », sottolineando come tale denominazione assuma un preciso significato sul piano costituzionale.

Ricorda, infatti, che la figura del Presidente del Consiglio incaricato non trova una disciplina espressa nella Costituzione, ma costituisce un elemento consolidato della prassi costituzionale, strettamente connesso alle prerogative del Presidente della Repubblica. Evidenzia, pertanto, che il testo in esame non limita tali prerogative, ma, al contrario, ne conferma la centralità, essendo il conferimento dell'incarico rimesso esclusivamente alla valutazione e alla decisione del Capo dello Stato.

Richiama, inoltre, le considerazioni emerse nel corso delle audizioni, osservando come numerosi costituzionalisti abbiano evidenziato l'esistenza di una consolidata convenzione politica in forza della quale il Presidente della Repubblica tiene conto dell'esito delle elezioni e delle indicazioni provenienti dal corpo elettorale nell'ambito del procedimento di formazione del Governo.

Sottolinea che l'indicazione preventiva della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio non risponde a finalità di vantaggio politico per una determinata parte, ma è volta a garantire maggiore trasparenza nei confronti degli elettori, consentendo loro di conoscere, al momento del voto, la *leadership* politica e il progetto di governo associato alla coalizione prescelta. Ritiene, quindi, che tale previsione rafforzi il rapporto di responsabilità politica nei confronti dei cittadini.

Esclude, inoltre, che la disposizione possa configurare forme di vincolo di mandato o limitazioni all'autonomia dei parlamentari prevista dall'articolo 67 della Costituzione.

Ricorda, infine, che alcune precisazioni contenute nel testo in esame sono state

introdotte anche alla luce delle osservazioni emerse durante le audizioni, con l'obiettivo di chiarire ulteriormente la portata delle disposizioni proposte.

Filippo SCERRA (M5S) osserva come nelle argomentazioni della maggioranza emerga, a suo avviso, una contraddizione di fondo, rilevando che mentre, da un lato, si afferma che la riforma non incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, dall'altro, si sostiene che i cittadini debbano sapere con certezza chi sarà il futuro Presidente del Consiglio. Ritiene che tali due affermazioni risultino difficilmente conciliabili tra loro, poiché la salvaguardia delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato esclude, per definizione, la possibilità di conoscere anticipatamente e con assoluta certezza l'esito del procedimento di conferimento dell'incarico.

Osserva, inoltre, come appaiano poco convincenti le accuse di incoerenza rivolte alle forze di opposizione, evidenziando che analoghe considerazioni potrebbero essere formulate con riguardo alle forze che compongono l'attuale maggioranza.

Esprime, quindi, alcune valutazioni critiche sull'azione dell'Esecutivo, rilevando come numerosi impegni assunti nel corso della campagna elettorale non abbiano trovato, a suo giudizio, piena attuazione.

Collega tali considerazioni al contenuto della riforma elettorale in esame, sostenendo che la previsione relativa all'indicazione del Presidente del Consiglio sarebbe riconducibile anche all'esigenza politica della maggioranza di consolidare il consenso e rafforzare la propria posizione nel quadro politico attuale.

Conclude osservando che, qualora fosse realmente introdotto un meccanismo volto a garantire la coerenza tra gli impegni assunti in campagna elettorale e l'azione di governo, l'attuale Esecutivo sarebbe tra i primi a dover rispondere del mancato rispetto di numerose promesse formulate agli elettori.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea come le considerazioni svolte dal relatore, on. Rossi, sembrino chiarire che il potere di conferire l'incarico per la formazione del Governo resta integralmente nelle mani del Presidente della Repubblica.

Si domanda, pertanto, quale sia allora l'effettiva portata della previsione in discussione e se il richiamo alla trasparenza nei confronti degli elettori non rischi di tradursi in una rappresentazione fuorviante dei suoi effetti. Rileva, infatti, che la persona indicata in campagna elettorale non coincide necessariamente con quella che riceverà l'incarico, permanendo in capo al Presidente della Repubblica tutte le prerogative costituzionalmente previste.

Ricorda di aver già sostenuto, anche nel corso delle audizioni, che la previsione non determina alcun vincolo giuridico nei confronti del Capo dello Stato. Proprio per tale ragione, ritiene che la maggioranza stia attribuendo alla disposizione effetti che essa non è in grado di produrre, alimentando aspettative che potrebbero successivamente essere disattese.

Osserva che, se l'obiettivo fosse stato realmente quello di assicurare una diretta corrispondenza tra il voto espresso dai cittadini e l'individuazione del Presidente del Consiglio, la maggioranza avrebbe dovuto perseguire tale risultato attraverso una compiuta revisione costituzionale, proseguendo il percorso della riforma sul premierato, anziché mediante una modifica della legge elettorale.

Rileva, tuttavia, che le iniziative di riforma costituzionale promosse dalla maggioranza hanno incontrato rilevanti difficoltà nel loro percorso di approvazione, circostanza che, a suo giudizio, spiega il ricorso a soluzioni normative alternative come quella ora in discussione.

Sara KELANY (FDI), replicando all'intervento della collega Auriemma, contesta la ricostruzione da essa fornita, ritenendo che non corrisponda al contenuto delle posizioni precedentemente espresse dalla sua forza politica sul medesimo tema.

Carmela AURIEMMA (M5S) ribadisce che, sebbene il provvedimento in esame non preveda una modifica di natura costituzionale, esso sia comunque suscettibile di

determinare effetti significativi sul piano politico. Sottolinea, nel dettaglio, che l'indicazione obbligatoria del nome del candidato Presidente del Consiglio prima delle elezioni attribuisce a tale figura un rilievo politico significativo, suscettibile di incidere sulle dinamiche istituzionali e, in particolare, di determinare una forma di pressione politica sull'operato del Presidente della Repubblica nell'esercizio delle proprie prerogative.

Osserva, pertanto, che, pur non comportando la proposta di legge in esame – com'è ovvio – alcuna modifica a norme della Costituzione, la portata politica della previsione in questione non può essere sottovalutata, in quanto appare idonea a incidere sul concreto margine di esercizio delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica in sede di formazione del Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) osserva, con tono critico, che soltanto i colleghi del gruppo Fratelli d'Italia, mediante ripetuti interventi, sono intervenuti in difesa del contenuto del provvedimento in esame, al punto da indurre il dubbio che la legge elettorale proposta sia sostanzialmente riconducibile soltanto a quel gruppo, data l'assenza di interventi da parte degli altri gruppi di maggioranza, quali soprattutto Forza Italia e Lega.

Fa presente che, qualora l'obiettivo della maggioranza fosse realmente quello di garantire trasparenza nei confronti degli elettori attraverso l'indicazione preventiva del Presidente del Consiglio, sarebbe più coerente proseguire il percorso della riforma sul premierato, che consentirebbe ai cittadini di esprimersi su una riforma costituzionale concernente la forma di governo del Paese, anziché intervenire mediante un intervento di natura ordinaria sulla legge elettorale.

Osserva, quindi, che il ricorso alla legge elettorale rappresenta, a suo avviso, una scelta determinata dalle difficoltà incontrate sul piano delle riforme costituzionali, richiamando l'esito della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati recentemente sottoposta al giudizio dei cittadini, e che tale impostazione finisce per configurare, di fatto, un assetto assimilabile a un « presidenzialismo mascherato ».

Gianni CUPERLO (PD-IDP), replicando all'intervento del relatore, on. Rossi, giudica non appropriato l'utilizzo del termine « mala fede » nei confronti degli esponenti delle opposizioni.

Fa, infatti, presente che le posizioni espresse in Commissione attengono a valutazioni politiche e interpretazioni del testo normativo, che rientrano nel legittimo confronto parlamentare.

Sottolinea, pertanto, che espressioni come quella richiamata risultano, a suo avviso, non opportune nel contesto del dibattito istituzionale, invitando a un uso più misurato del linguaggio politico, nel rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando al collega Cuperlo, chiarisce di non aver mai affermato che gli esponenti delle opposizioni agiscano in mala fede, bensì di aver fatto riferimento al fatto che sono gli stessi esponenti delle opposizioni ad accusare costantemente la maggioranza di agire con un atteggiamento di mala fede.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) osserva che nel dibattito in Commissione è emersa con chiarezza la posizione politica della maggioranza, la quale avrebbe in passato indicato obiettivi ulteriori rispetto a quelli oggi formalmente perseguiti, rilevando, in particolare, che tali obiettivi sarebbero riconducibili a ipotesi di rafforzamento della *leadership* dell'Esecutivo, fino alla prospettazione di modelli di premierato o di forme di elezione diretta del Capo del Governo, non pienamente riconducibili agli assetti costituzionali vigenti e alle esperienze comparate richiamate.

Rileva, in termini critici, che l'impostazione adottata sarebbe riconducibile anche a una valutazione di carattere politico sulla forza della *leadership* dell'attuale maggioranza e sulla presunta difficoltà delle opposizioni di esprimere una candidatura unitaria comparabile, configurandosi, così, una scommessa politica sottesa all'intervento normativo in questione.

Osserva, pertanto, che l'utilizzo della legge elettorale per finalità di questo tipo non appare coerente con la natura dello strumento, che dovrebbe essere orientato alla definizione di regole condivise e non alla costruzione di vantaggi politici contingenti.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, rileva preliminarmente che il testo all'esame della Commissione reca la firma di tutti e quattro i partiti della maggioranza e che su di essa è stata espressa una convinta condivisione politica.

Osserva che la rappresentazione del provvedimento come divisivo o poco chiaro non corrisponde al contenuto della riforma, che mira, invece, a rendere più esplicite e trasparenti le scelte politiche connesse alle consultazioni elettorali.

Sottolinea che l'intervento normativo è volto a rafforzare la chiarezza nei confronti degli elettori, nella convinzione che una maggiore trasparenza possa contribuire a ridurre la disaffezione al voto, spesso alimentata, a suo giudizio, da precedenti accordi post-elettorali percepiti come non coerenti con l'esito delle elezioni.

Ritiene che la legge in esame consenta, invece, di chiarire preventivamente l'indirizzo politico delle forze in campo, rendendo più comprensibile il rapporto tra voto espresso e formazione della maggioranza parlamentare.

Conclude osservando che la maggiore chiarezza del quadro politico-elettorale potrà contribuire a rafforzare la fiducia degli elettori nel processo democratico, riducendo le incertezze interpretative sulle conseguenze del voto e rendendo più trasparente la responsabilità delle forze politiche.

Alfonso COLUCCI (M5S) replica al relatore Alessandro Colucci, osservando di aver trovato il suo intervento insieme illuminante e, al contempo, profondamente errato.

Rileva, poi, che il nodo del confronto riguarda due differenti impostazioni: da un lato, un approccio orientato a interessi particolari e contingenti; dall'altro una visione sistemica delle istituzioni, intese come bene comune al servizio del Paese.

Sottolinea che, nell'ipotesi in cui una coalizione vinca il premio di maggioranza indicando preventivamente un *leader*, si determinerebbe un vincolo politico sostanziale che inciderebbe sulle dinamiche di formazione del Governo, rendendo di fatto improbabile una scelta del Presidente della Repubblica difforme da tale indicazione.

Osserva che, se da un lato si sostiene l'esistenza di un vincolo politico derivante dal voto, dall'altro si afferma contestualmente la piena libertà del Capo dello Stato di conferire l'incarico a una personalità diversa. Tale argomentazione appare, a suo avviso, contraddittoria. Ritiene, infatti, che tale impostazione finisca per introdurre un'ambiguità nel rapporto tra volontà elettorale e prerogative costituzionali, determinando una rappresentazione non coerente degli effetti reali della previsione nei confronti dei cittadini.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia ironicamente il relatore Alessandro Colucci per l'intervento in cui esorta l'opposizione ad essere accondiscendente e felice per l'introduzione dell'obbligatorietà dell'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.88.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.89 a sua firma, nonostante apprezzi che finalmente anche il relatore Alessandro Colucci abbia manifestato i propri orientamenti sul provvedimento in esame, sostiene l'impossibilità di essere soddisfatti di una legge truffaldina che ha come unico scopo quello di ottenere una vittoria alle prossime elezioni.

Sostiene che l'indicazione obbligatoria del nome per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri vincoli politicamente le prerogative e le funzioni del Presidente della Repubblica, incidendo illegittimamente sugli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione, in quanto, se per ipotesi il Capo dello Stato dovesse individuare una personalità alternativa, sarebbe in qualche

modo tenuto a risponderne direttamente al corpo elettorale.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, lo sottoscrive e lo illustra brevemente, sottolineando che esso garantisce alle coalizioni la libertà di non indicare il candidato premier ed evita così una lesione diretta delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Rammentato che la cultura politica da cui proviene il collega Donzelli è tradizionalmente a favore di un sistema presidenziale – che di per sé non è antidemocratico – suggerisce alla maggioranza di proporre una modifica della Costituzione in tal senso, invece di tentare l'introduzione surrettizia del premierato tramite una legge elettorale.

Filippo SCERRA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, sostiene che il ragionamento del relatore Alessandro Colucci, in base al quale sarebbe il partito che conseguisse maggiori consensi alle elezioni a dover esprimere la Presidenza del Consiglio, si pone in netta contraddizione rispetto alla necessaria indicazione del candidato prima delle elezioni. Se il primo partito per numero di voti e il partito di appartenenza del candidato Presidente del Consiglio non coincidessero, infatti, si determinerebbe una situazione di incertezza difficile da superare, anche rispetto all'esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica in sede di conferimento dell'incarico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, ritiene che le caratteristiche della proposta di legge elettorale in esame siano suscettibili, a suo avviso, di ampliare la distanza tra elettori ed eletti, determinando al contempo una maggiore concentrazione dei poteri in capo all'Esecutivo.

Sostiene che le forze di centro-destra farebbero affidamento sul consenso personale e sulla *leadership* del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista delle prossime consultazioni elettorali. Evidenzia, altresì, una mancanza di determinazione da parte della maggioranza nel dare concreta attuazione a proposte di riforma in senso presidenziale, richiamando anche la possibile emersione di divergenze interne alla coalizione.

In conclusione, afferma che il suo gruppo continuerà a denunciare quella che considera un'operazione politica volta ad alterare il confronto democratico e la rappresentanza elettorale.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, ribadisce che le ragioni dichiarate a fondamento della riforma elettorale in esame non corrispondono, a suo avviso, alle reali intenzioni della maggioranza. Sostiene, in particolare, che l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non riguardi il rapporto tra cittadini ed eletti, obiettivo che potrebbe essere perseguito anche mediante l'inserimento del nome del candidato nel simbolo della lista o del partito. Ritiene, invece, che tale previsione sia finalizzata a incidere sulle dinamiche della coalizione avversaria.

Osserva inoltre che, qualora l'obiettivo fosse esclusivamente quello di individuare il Presidente del Consiglio sulla base dell'esito elettorale, sarebbe sufficiente prevedere che tale incarico spetti alla forza politica che consegue il maggior numero di voti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, osserva che non gli è chiaro come possa ritenersi salvaguardata la pienezza delle prerogative del Presidente della Repubblica da parte di una legge elettorale che ne vincoli preventivamente le determinazioni in ordine alla formazione del Governo.

Richiama quindi l'ipotesi, già prospettata dal collega Scerra, in cui il partito che consegue il maggior numero di voti non coincida con quello di appartenenza del candidato indicato alla Presidenza del Consiglio, chiedendosi quali conseguenze derivino da tale eventualità e se, in tale circostanza, sorga un vincolo in capo al Presidente della Repubblica.

Ribadisce la propria adesione alla prassi costituzionale delle consultazioni svolte dal

Presidente della Repubblica all'esito delle elezioni, finalizzate a consentire l'esercizio delle sue prerogative in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni costituzionali che configurano la forma di governo parlamentare italiana.

Ritiene che, qualora si intenda perseguire un diverso assetto istituzionale, sia necessario intervenire direttamente sul testo della Costituzione, e conclude lamentando una carenza di trasparenza nell'impostazione della riforma elettorale in esame, che considera riconducibile, nella sostanza, a una forma di premierato non esplicitamente dichiarata.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, replica anzitutto a quelle che definisce le provocazioni del collega Zaratti, confermando la coesione della maggioranza e la totale adesione del suo gruppo alla proposta di legge elettorale in esame, che ha anche contribuito a redigere.

Dichiara di comprendere le ragioni che spingono l'opposizione a non condividere l'obbligatoria indicazione del candidato Presidente del Consiglio, stante la mancanza di una coalizione compatta come quella del centro-destra, ma sostiene – come sosteneva anche Silvio Berlusconi – l'utilità di favorire un sistema politico bipolare, che consenta ai cittadini di scegliere consapevolmente quale schieramento politico debba governare.

Chiarisce che, anche a seguito dell'approvazione di questa riforma, le prerogative del Capo dello Stato restano immutate e che la previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio persegue, invece, l'obiettivo di rendere pienamente conoscibili a priori per gli elettori le intenzioni delle varie coalizioni, evitando maggioranze forzate e non volute, che faticano a trovare compromessi. Per questo motivo, ricorda che l'indicazione andrà inserita nel programma della coalizione, e non sulla scheda elettorale.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di apprezzare l'intervento del collega Benigni, ma ricorda in primo luogo che in passato il nome del *leader* è sempre stato indicato nel simbolo del partito, ottenendo lo scopo dichiarato dalla maggioranza della conoscibilità del candidato Presidente del Consiglio, senza tuttavia imporre tale indicazione a tutte le forze politiche. Ritiene, infatti, che la proposta di legge elettorale in esame nasconda, in realtà, scopi diversi da quelli dichiarati dalla maggioranza.

In secondo luogo, precisa che, nonostante le intenzioni della maggioranza di realizzare un sistema politico bipolare, in una Repubblica parlamentare deve essere consentita la formazione di una maggioranza dopo il voto dei cittadini. Per evitare ciò, a suo avviso, si rende necessaria una riforma costituzionale in senso presidenziale.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI osserva che, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge costituzionale concernente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, le forze di opposizione hanno più volte evidenziato l'assenza di una legge elettorale coerente con il nuovo assetto istituzionale delineato dalla riforma, ritenendola necessaria quale strumento di attuazione della stessa. Rileva come, nell'ambito dell'attuale discussione sulla legge elettorale, le medesime forze sostengano, invece, la necessità di procedere preliminarmente alla riforma costituzionale del premierato. Sottolinea, pertanto, la contraddittorietà di tali posizioni, ritenendo che non sia possibile sostenere, nelle diverse fasi del dibattito, argomentazioni tra loro diametralmente opposte.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di aver apprezzato l'intervento – in parte condivisibile – del collega Benigni sulla previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione, ma sottolinea come i relativi obiettivi siano incompatibili con il dettato costituzionale italiano. Del resto, non si comprenderebbe il senso della previsione contenuta nell'emendamento Montaruli 1.96 – per cui sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica

– se non ricorrendo al brocardo latino « *excusatio non petita, accusatio manifesta* », che rivela come la maggioranza tenti di realizzare una riforma di sistema in modo surrettizio. Dichiara di preferire il coraggio della Ministra Casellati, che è entrata nel merito delle questioni difendendo le proprie posizioni.

Ad ogni modo, pur volendo rassicurare la maggioranza del fatto che, laddove venisse approvata questa pessima riforma, il centrosinistra indicherà nel relativo programma il nominativo del proprio candidato Presidente del Consiglio, osserva come non sia in relazione a questi aspetti che si vincono le elezioni, bensì in relazione alle riforme e ai fatti compiuti nell'esercizio dell'azione di governo. Ritiene, al riguardo, che il centrodestra ne abbia realizzati ben pochi.

Alfonso COLUCCI (M5S) segnala alla Ministra Casellati che le critiche mosse dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla riforma costituzionale del premierato – a suo giudizio mal scritta e mal pensata – fossero ben più ampie e profonde di quelle da lei richiamate. Come in quel caso, anche rispetto alla proposta di legge elettorale in esame non sono a suo giudizio sufficienti i ritocchi migliorativi che la maggioranza sta cercando di apportare al testo.

Intervenendo, quindi, sull'emendamento Zaratti 1.89, ritiene che l'obbligo di indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione sarà fonte di instabilità del sistema, dal momento che, oltre a confliggere con le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, creerà un vincolo politico ingombrante anche per le forze politiche della coalizione nel caso in cui dovesse verificarsi una crisi di governo nel corso della legislatura.

Federico FORNARO (PD-IDP), ringraziato la Ministra Casellati per il relativo intervento, osserva tuttavia come l'articolo 2 del citato disegno di legge di revisione costituzionale imponga – sostanzialmente – una maggioranza uniforme nei due rami del Parlamento, e sottolinea che a tale risultato si sta arrivando con la proposta di legge elettorale in esame, in relazione alle modalità di attribuzione del premio di governabilità.

Dichiara, poi, come il suo gruppo abbia sempre manifestato una posizione di netta contrarietà a tale progetto di revisione costituzionale, ritenendo che finirebbe per alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato, mettendo in un angolo il Presidente della Repubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.89.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), *al capoverso, sostituire le parole:* quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2 *con le seguenti:* fermo restando quanto previsto per le circoscrizioni di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1:

a) *al comma 2, al capoverso, sostituire il quarto periodo con i seguenti:* I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 83, comma 1-*sexies*. I seggi attribuiti nelle medesime circoscrizioni sono conteggiati ai fini della verifica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis)*;

b) *al comma 6, dopo la lettera* d) *aggiungere, in fine, la seguente:*

d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 3-*bis* si applicano ai partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano presentato liste esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, solo laddove tali partiti o gruppi politici abbiano dichiarato il collegamento in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2, con partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste in altre circoscrizioni. »;

c) *al comma 8, lettera* b), *sostituire le parole:* fatte salve le circoscrizioni di cui all'articolo 2 *con le seguenti:* ad esclusione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche;

d) *al comma 21:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: « Uffici centrali circoscrizionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto previsto dal comma 1-*sexies* »;

2) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* calcola i valori di cui alle lettere *a)* e *c)* escludendo i voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui ai commi 1, lettere *f)* e *g)*, 1-*bis* e 1-*ter*; »;

3) alla lettera *d)*, al capoverso « lettera e-*bis)* », premettere il seguente:

« *e.1)* comunica all'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste calcolate ai sensi della lettera *d)*, nonché le liste e le coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera *e)*; »;

4) alla lettera *e)*, numero 1), sostituire le parole: « , rispettivamente, delle lettere *c)* e *a)* » con le seguenti: « della lettera *d-bis)* »;

5) alla lettera *f)*, al capoverso « lettera *f-bis)* », sostituire la parola: « numero » con la seguente: « totale » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 93, comma 3-*bis*, lettera *c)*, e 93-*septies*, comma 3 »;

6) alla lettera *g)*, dopo le parole: « cifre elettorali nazionali di tali liste » inserire le seguenti: « , determinate ai sensi della lettera *d-bis)*, »;

7) alla lettera *l)*, capoverso « comma 1-*ter*. »:

7.1) alla lettera *a), sostituire le parole:* « totale di centocinquanta seggi » con le seguenti: « numero di seggi pari alla differenza tra centocinquanta e i seggi attribuiti alla medesima coalizione o lista singola nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, » e sostituire le parole: « numero 150 » con le seguenti: « numero di seggi così determinato »;

7.2) alla lettera *b)*, primo periodo, sopprimere la parola: « centosessantaquattro » e dopo le parole: « premio di governabilità » aggiungere le seguenti: « , pari alla differenza tra il numero 314 e il numero di seggi calcolato ai sensi della lettera *a)* »;

7.3) alla lettera *b)*, secondo periodo, sostituire le parole: « numero 164 » con le seguenti: « numero di seggi determinato ai sensi del primo periodo »;

8) alla lettera *l)*, dopo il capoverso « comma 1-*quinquies* », aggiungere il seguente:

« 1-*sexies*. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera *e-bis)*, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera *e-ter)*. Essi non sono considerati ai fini della ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale di cui ai commi 1, lettere *f)* e *g)*, 1-*bis* e 1-*ter*. »;

e) *al comma 26:*

1) alla lettera *a)* premettere le seguenti:

« *0a)* all'articolo 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo il numero 2-*bis*), è inserito il seguente:

"2-*ter*) I candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis* e con le modalità stabilite dall'articolo 93-*quinquies*, commi 2 e 3.";

2) al primo comma, numero 3), le parole: ", insieme con il contrassegno di ciascun candidato," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi del numero 2-*ter*";

3) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle G e H allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel

collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno.";

4) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.";

0a.1) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e)*";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*). L'ufficio centrale elettorale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 92, terzo comma, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della circoscrizione ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-*sexies*, nonché il nominativo del candidato nel collegio uninominale proclamato eletto e la lista o le liste ad esso collegate ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1, lettera *f-bis)*.";

2) alla lettera *a)* capoverso "articolo 93-*quinquies*":

2.1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I candidati nei collegi uninominali sono collegati con una lista singola o con

liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis*. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista o delle liste a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";

2.2) sopprimere il comma 4;

3) alla lettera *a)* capoverso "articolo 93-*sexies*", dopo il comma 4, inserire il seguente:

"5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.";

4) alla lettera *a)* capoverso "articolo 93-*septies*":

4.1) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "voti validi" inserire le seguenti: "anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e)*";

4.2) al comma 1, sostituire la lettera *f)* con la seguente:

"f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, comma 1-*sexies*";

4.3) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: "2. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera *e.1)*, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni ammesse, come individuate nella medesima comunicazione; a tal fine:";

4.4) al comma 2, lettera *a)*, sostituire le parole: "di cui alla lettera *f)* del comma 1" con la seguente: "ammesse";

4.5) al comma 2, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

"b-bis) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.";

4.6) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, nonché il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista, ai fini di quanto disposto dall'articolo 83, commi 1, lettera *f-bis)*.";

5) alla lettera *a)* capoverso "articolo 93-*octies*":

5.1) al comma 2 sostituire le parole: "in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate" con le seguenti: "nelle liste presentate, nelle altre circoscrizioni," e sopprimere le seguenti parole: ", né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali";

5.2) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il candidato in un collegio uninominale delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque. Il candidato che risulta eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.";

f) *al comma 29, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le tabelle G e H allegate al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono sostituite dalle tabelle G, H, H-*bis* e H-*ter* di cui all'allegato 2 alla presente legge;

g) *al comma 29, Allegato 2, sostituire le tabelle H-bis e H-ter con le seguenti tabelle G, H, H-bis e H-ter:*

Allegato 2
(articolo 1, comma 29)

"Tabella G
(Articolo 92, comma 1, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA/ *VALLÉE D'AOSTE*

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

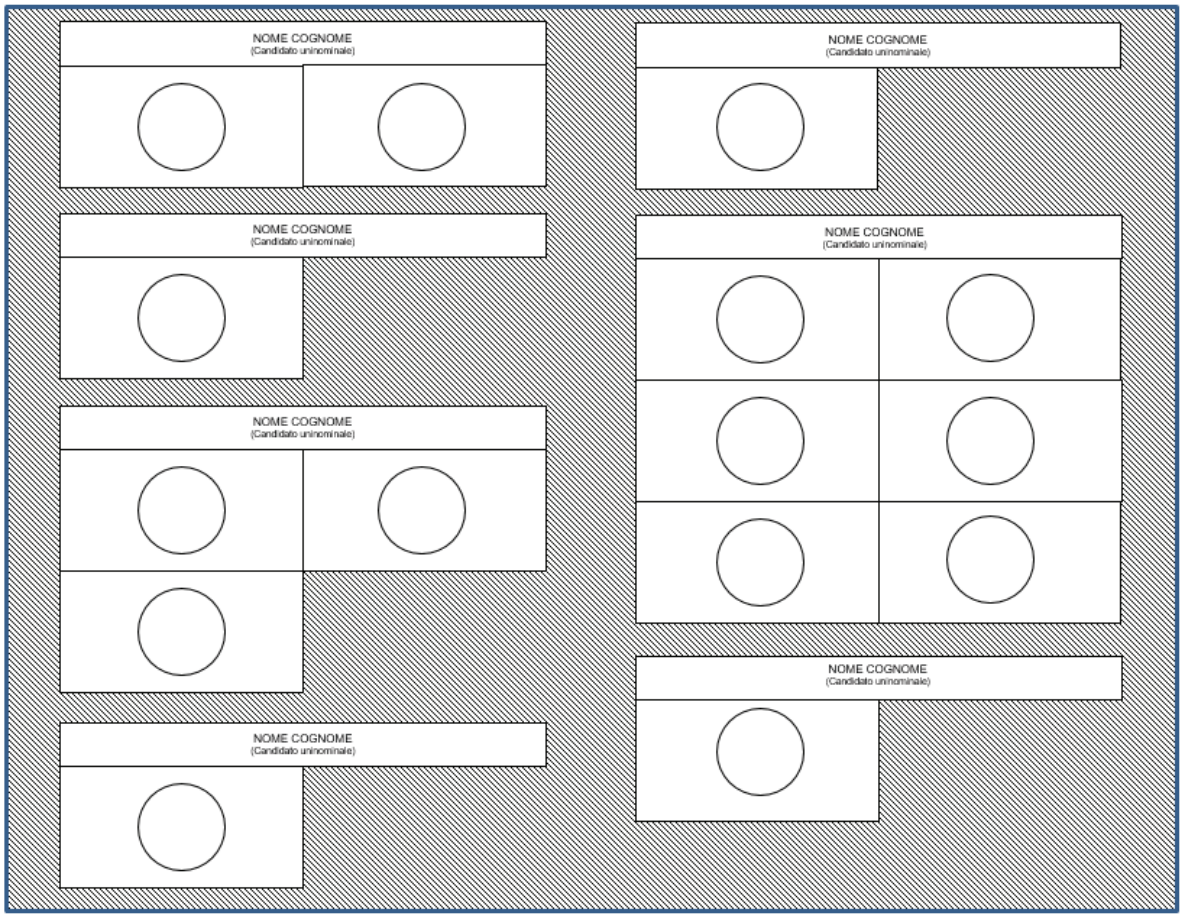


Tabella H
(Articolo 92, comma 1, numero 4))

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

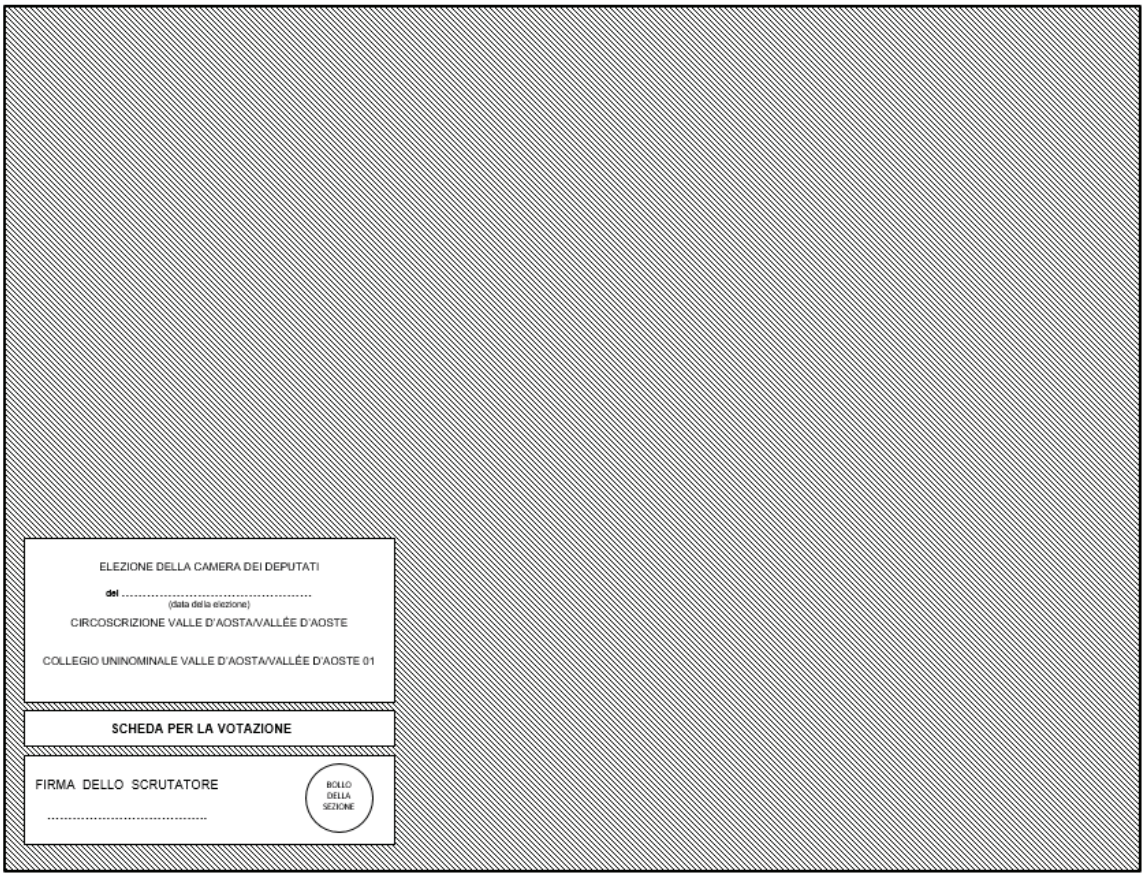


Tabella H-*bis*
*(Articolo 93-*sexies*, comma 1)*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/ *SÜDTIROL*

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

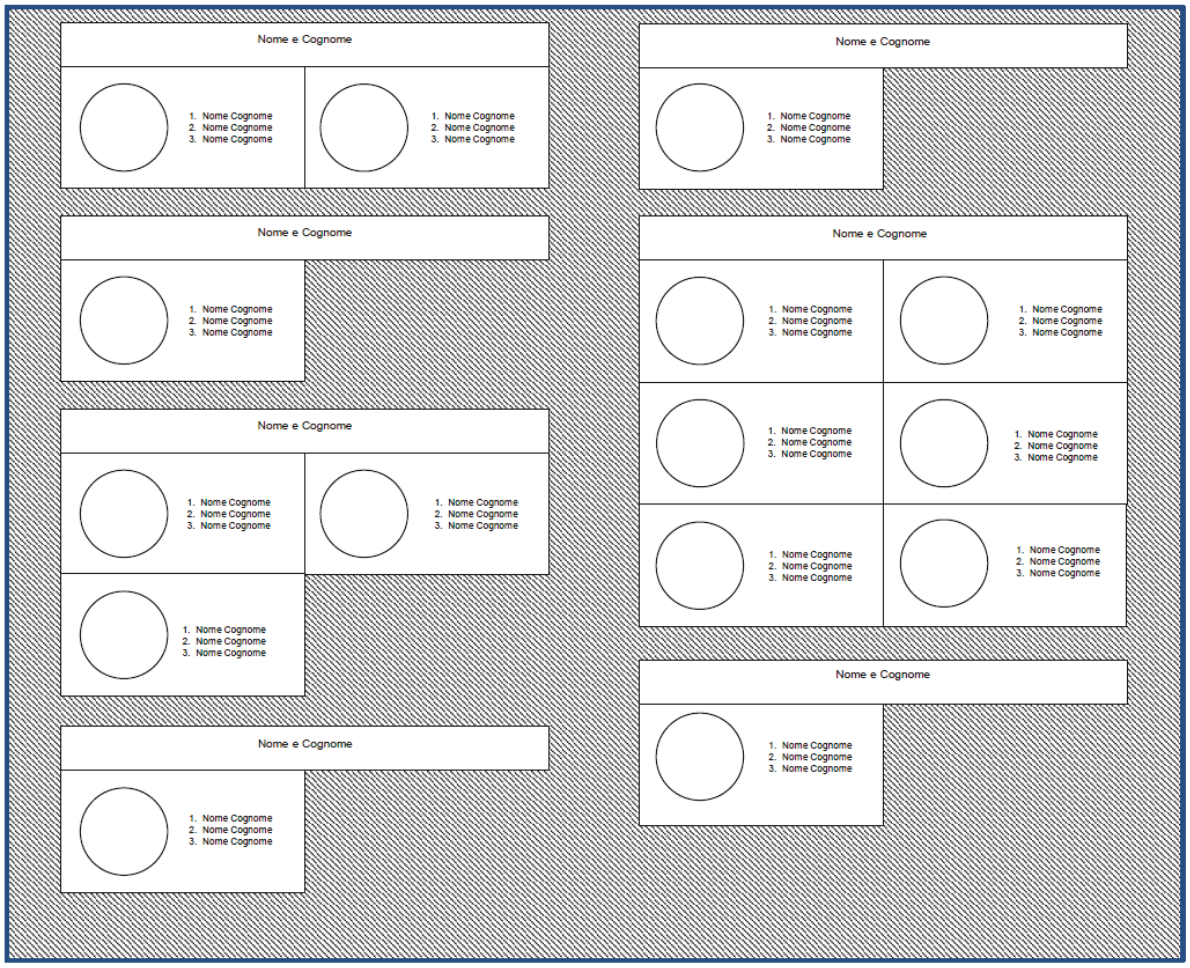
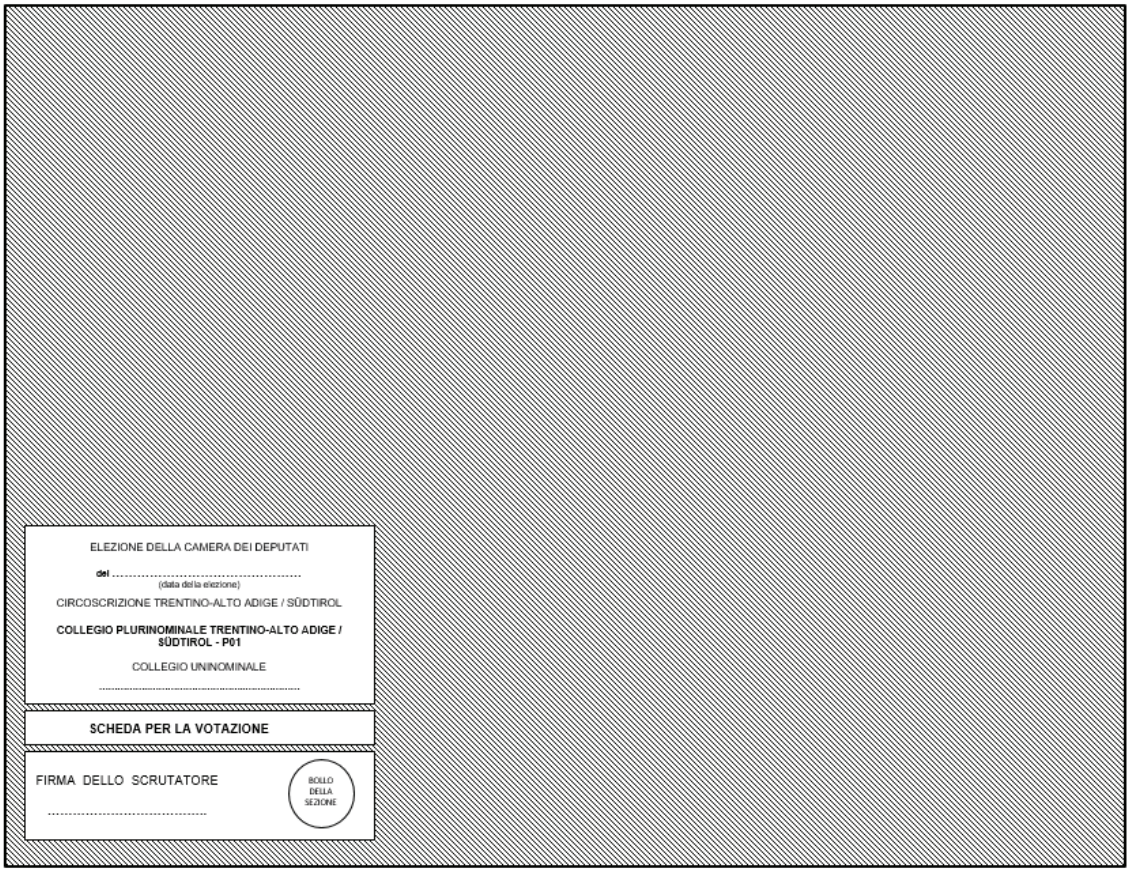


Tabella H-*ter*
*(Articolo 93-*sexies*, comma 1)*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



.” »;

all'articolo 2:

a) *al comma 1, alla lettera* g)*, sostituire il capoverso con il seguente:* 4-*bis*. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, esclusivamente ai fini richiamati dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*quinquies.1*. I seggi attribuiti nelle medesime regioni sono conteggiati ai fini della verifica di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f-bis).*;

b) *al comma 9:*

1) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* al comma 1, alinea, dopo le parole: “Uffici elettorali regionali” sono inserite le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dal comma 1-*quinquies.1*” »;

2) alla lettera *f)*, capoverso « lettera *f-bis)* » sostituire la parola: « numero » con la seguente: « totale » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in questo totale sono compresi i seggi assegnati a tale coalizione o lista singola nelle regioni Valle

d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera *c)* »;

3) alla lettera *g)*, capoverso « comma 1-*ter* », lettera *a)* sostituire le parole: « attribuiti ai sensi del comma 1 lettera *f)* » con le seguenti: « ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *f)*, comprensivo dei seggi ad essa assegnati nelle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 2-*bis*, lettera *c)* »;

4) alla medesima lettera *g)*, dopo il capoverso « comma 1-*quinquies* », inserire il seguente:

« 1-*quinquies.1*. I voti espressi nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché del totale dei voti validi nazionali, ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui al comma 1, lettera *e-bis)*, nonché ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per l'attribuzione del premio di governabilità di cui al comma 1, lettera *e-ter)*. »;

c) *al comma 13, dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

« *b-bis)* alla medesima lettera *a)* le parole: *"*, insieme al deposito del relativo contrassegno," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ciascun candidato nel collegio uninominale indica il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste coalizzate, cui è collegato ai sensi della lettera *a-bis)*;";

b-ter) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-bis) i candidati nel collegio uninominale, all'atto della presentazione della candidatura, si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto delle dichiarazioni di collegamento in coalizione rese ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;*"*;

b-quater) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"c) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle B-*bis* e B-*ter* allegate al presente testo unico. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno*;";*

b-quinquies) dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

"c-bis) l'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;

c-ter) nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale;

c-quater) se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo;" »;

d) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

« 14-*bis*. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "voti validi" sono inserite le seguenti: ", anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'ufficio elettorale regionale, inoltre:

a) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *a-bis)*, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

b) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi della regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, comma 1-*quinquies*.1, nonché i nominativi dei candidati nei collegi uninominali proclamati eletti e la lista o le liste ad essi collegati, ai fini di quanto disposto dall'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *f-bis)*." »;

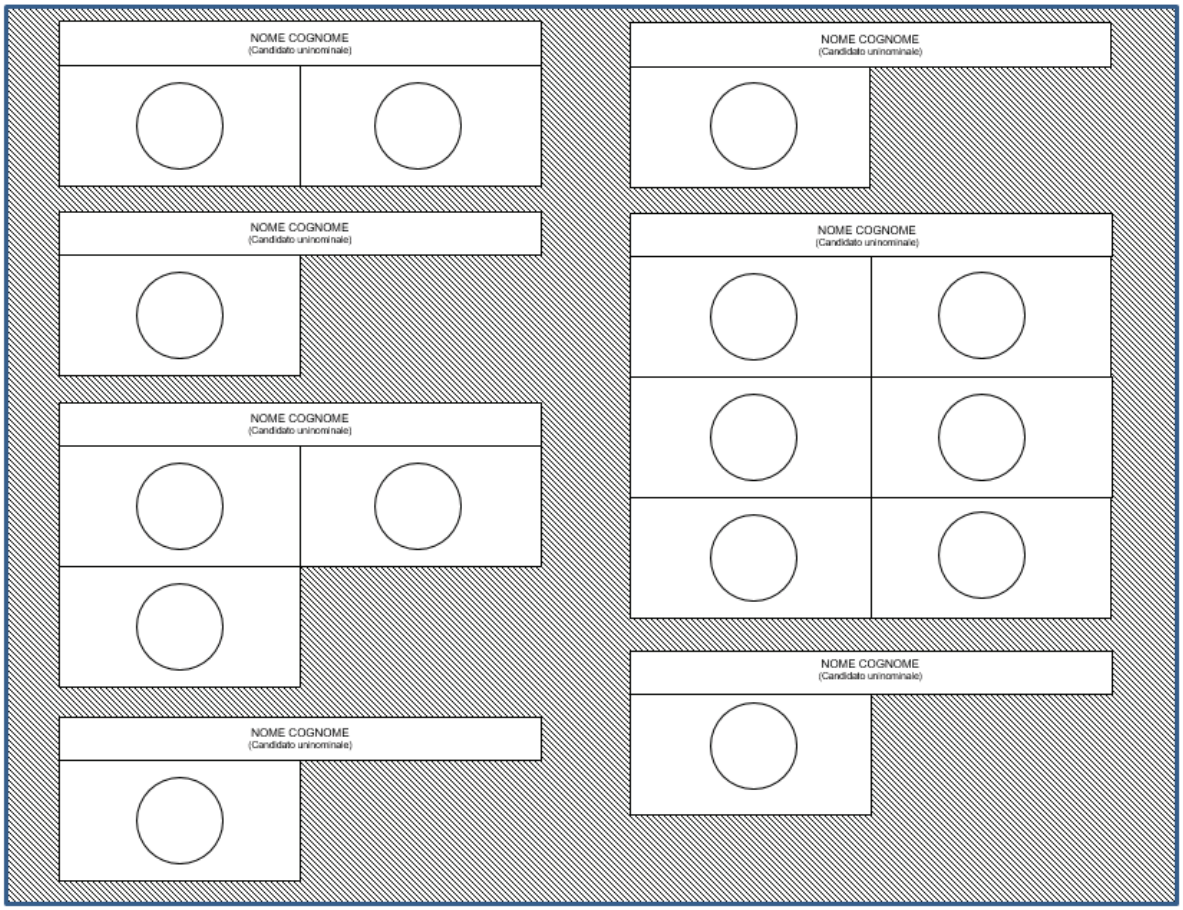
e) *al comma 16, dopo le parole:* dalle tabelle A, B, *inserire le seguenti:* B-*bis* e B-*ter*;

f) *al comma 16, Allegato 3, dopo la tabella* B, *aggiungere le seguenti:*

« Tabella B-*bis*
(Articolo 20, comma 1, lettera c)*)*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/*VALLÉE D'AOSTE* E TRENTINO-ALTO ADIGE/*SÜDTIROL*

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

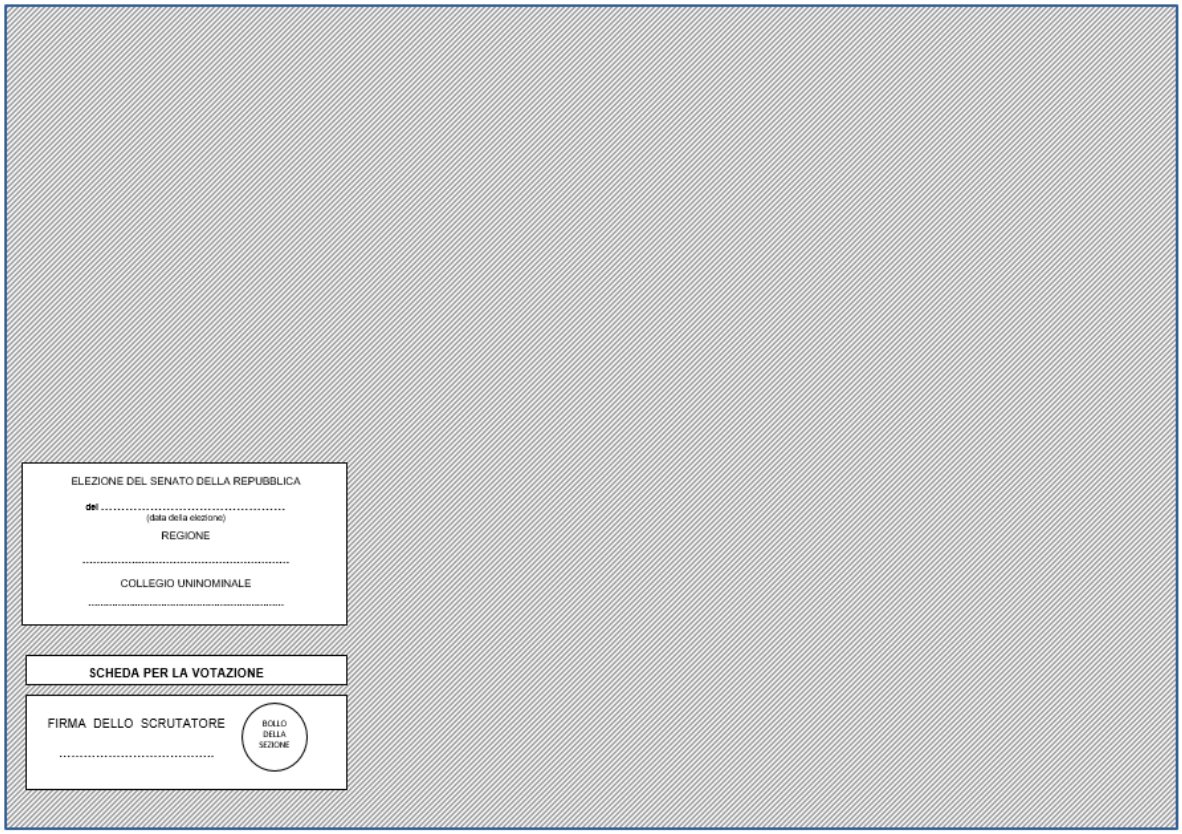


»

« Tabella B-*ter*
(Articolo 20, comma 1, lettera c)*)*

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SENATORI NEI COLLEGI UNINOMINALI DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA/*VALLÉE D'AOSTE* E TRENTINO-ALTO ADIGE/*SÜDTIROL*

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA



».

1.13. *(Nuova formulazione)* Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.

Al comma 1, lettera c), *capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

sopprimere le seguenti parole: pari a settanta seggi complessivi;

sostituire le parole: a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola *con le seguenti*: alla lista singola o alla coalizione di liste.;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, per un totale di settanta seggi complessivi.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera b), *capoverso:*

sopprimere le seguenti parole: pari a trentacinque seggi complessivi;

sostituire le parole: a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste *con le*

seguenti: alla lista singola o alla coalizione di liste;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il premio di governabilità è assegnato, nelle diverse circoscrizioni regionali, a liste circoscrizionali appositamente presentate, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, per un totale di trentacinque seggi complessivi.

1.23. Montaruli, Bordonali, Paolo Emilio Russo, Tirelli.